DCCXCIII SEDUTA

GIOVEDÌ 27 MARZO 1952

Presidenza del Presidente DE NICOLA

INDICE

Congedi . . . . . *Pag.* 32173

Disegni di legge: « Rilascio dei passaporti » (1008) (*D'iniziativa del senatore Terracini*); e **« Rilascio dei passaporti per l'estero » (1612-***Urgenza*) (Seguito della discussione e approvazione):

MINIO . . . 32173, 32174, 32189, 32199, 32205
PRESIDENTE 32174, 32178, 32191, 32193
BISORI, *relatore* . . . . . 32175 *passim* 32205
CONTI 32176, 32177
TAVIANI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri* . . . . . 32176 *passim* 32201
MACRELLI 32177
RIZZO Domenico 32178
RIZZO Giambattista . . . 32178 *passim* 32202
LUSSU 32180, 32182
PERSICO 32184, 32201
DE LUCA 32188, 32198
CASADEI . . . 32189, 32192, 32196, 32197, 32199
FIORE 32194
OGGIANO 32198, 32199
GIUA 32203
PASTORE 32203
CINGOLANI 32204

Disegno di legge: « Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale » (23-*B*) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*) (Rinvio della discussione):

PRESIDENTE 32205, 32206
NITTI 32205, 32206
RIZZO Giambattista 32206

Interpellanza (Annunzio) 32206

Interrogazioni (Annunzio) 32207

Sull'ordine dei lavori 32208

La seduta è aperta alle ore 16.

LEPORE, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Ha chiesto congedo il senatore Turco per giorni 20.

Se non vi sono osservazioni, questo congedo si intende concesso.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge di iniziativa del senatore Terracini: « Rilascio dei passaporti » (1008); e del disegno di legge: « Rilascio dei passaporti per l'estero » (1612-*Urgenza*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge: « Rilascio dei passaporti », d'iniziativa del senatore Terracini, e: « Rilascio dei passaporti per l'estero ».

Come il Senato ricorderà, ieri ebbe luogo una votazione per appello nominale sull'emendamento soppressivo dell'intero articolo 8 presentato dai senatori Casadei, Minio e Lussu; senonchè risultò la mancanza del numero legale.

MINIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MINIO. Signor Presidente, intendo solo annunciare che i colleghi i quali hanno presen-

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200)

tato ieri con me la domanda di votazione per appello nominale sull'emendamento soppressivo, ritirano la domanda stessa.

PRESIDENTE. Comunico allora alla Commissione e al Governo che è stato presentato invece un emendamento sostitutivo dell'articolo 8. Evidentemente resta sempre l'emendamento soppressivo proposto, e l'emendamento testè presentato è in linea subordinata, nel caso che fosse respinto l'altro. Credo in tal modo di avere interpretato esattamente il pensiero dei presentatori dell'emendamento, il quale porta le firme dei senatori: Minio, Ghidetti, Cerruti, Palermo, Spezzano, Ravagnan, Bolognesi, Molinelli e Gavina ed è così formulato: « Il Ministro per gli affari esteri può, con decreto motivato e sentito, ove occorra, il Ministro dell'interno, sospendere o negare il rilascio di un passaporto quando, trattandosi di persone appartenenti a movimenti neo-fascisti o aventi fini di restaurazione monarchica, appaia pregiudizievole ai fini della sicurezza interna ed internazionale dello Stato ».

Per ora, però, metto ai voti l'emendamento soppressivo dell'articolo 8 presentato dai senatori Minio, Lussu e Casadei. Il Senato ricorderà che a questo emendamento la Commissione ed il Governo si sono dichiarati contrari.

Coloro i quali sono favorevoli, sono pregati di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Resta allora il testo della Commissione. A questo proposito ricordo ancora al Senato che ieri l'onorevole Rizzo Giambattista su questo testo fece due proposte, ma non presentò emendamenti; senonochè le sue proposte furono accettate dalla Commissione, e quindi si concretarono in emendamenti della Commissione. Il testo dell'articolo, in seguito a queste due proposte, diventate emendamenti, è il seguente:

« Il Ministro per gli affari esteri può, con decreto motivato, e sentito il Ministro dell'interno, sospendere o negare il rilascio di un passaporto, o limitare le destinazioni, quando appaia pregiudizievole ai fini della sicurezza interna od internazionale dello Stato ».

Torniamo ora all'emendamento sostitutivo dell'articolo 8, presentato dal senatore Minio ed altri, di cui ho dato poco fa lettura.

Ha facoltà di parlare il senatore Minio per illustrare questo emendamento.

MINIO. Onorevole Presidente, questo nostro emendamento ha contemporaneamente uno scopo politico ed uno scopo pratico: la cosa, del resto, è evidente nel testo stesso dell'emendamento. Attraverso l'articolo 8, che è stato proposto dalla nostra Commissione, si vuole che continui a mantenersi nel nostro Paese quello che si verifica tuttora, ossia che continui a permanere nella pratica la vecchia consuetudine dello Stato italiano, mantenuta e sviluppatasi durante il regime fascista: che siano cioè da considerarsi al di fuori della legge e dei diritti sanciti dalla Costituzione i cittadini che appartengono ai partiti di opposizione o che svolgano attività a favore di questi partiti. Non c'è bisogno di ricordare che lo scopo della legge, nella intenzione del presentatore, era appunto quello di far sì che il rilascio del passaporto cessasse di essere un atto rimesso alla volontà discrezionale del potere esecutivo, e che diventasse un diritto valido per tutti i cittadini che operano nell'àmbito delle leggi e della Costituzione.

Ora è fuori di dubbio che i nostri partiti: il partito comunista e il socialista, i partiti cioè di opposizione, sono partiti che traggono la loro ragione d'essere dalla Costituzione e che hanno diritto di esistenza e di svolgere la loro attività nell'àmbito della Costituzione; ma è anche vero che nella pratica costante, continua, quotidiana, gli organi del potere esecutivo considerano i cittadini appartenenti a questi partiti come cittadini che non hanno tutti i diritti come gli altri e, nei confronti di essi, viene applicata continuamente una politica di discriminazione. Sta di fatto che ancora oggi il rilascio dei passaporti è sottoposto appunto ad un atto di discriminazione di carattere politico. Noi vogliamo quindi sancire attraverso questo emendamento che i soli cittadini ai quali eventualmente si potrebbe applicare questa disposizione sono quelli la cui attività politica è vietata dalla Costituzione. Ecco qual'è lo scopo politico di questo emendamento. Non ho bisogno di dire altro, ma credo opportuno di ricordare che poco tempo fa il senatore democristiano, onorevole Merlin, parlando della nostra Costituzione e riferendosi alle firme che accompagnano l'atto costituzionale, a quelle degli onorevoli De Nicola,

De Gasperi e Terracini, affermava che la Costituzione trae origine da queste diverse correnti politiche, e che queste correnti politiche hanno tutte diritto di esistenza, secondo la Costituzione italiana.

Noi vogliamo evitare che attraverso l'articolo 8, quale è formulato nel testo della Commissione, si continui ad impedire ad una parte dei cittadini italiani e precisamente ai cittadini appartenenti a questi partiti di opposizione di usufruire del rilascio del passaporto come tutti gli altri cittadini; cioè a dire che si continui ad esercitare nei confronti di costoro una politica di discriminazione.

Non dimentichiamo che questa è la pratica costante che ancora oggi viene seguita cioè a dire l'applicazione nei confronti di questi cittadini di tutte le procedure che il fascismo applicava nei loro confronti. Sanno gli onorevoli colleghi che ancora oggi da parte delle questure e delle prefetture si usa richiedere il rilascio del certificato di buona condotta politica? È questo stato di fatto che noi vogliamo che il Senato tenga presente per rendersi conto di come sarebbe applicata questa disposizione se venisse approvata dal Senato. La Costituzione italiana nega solo ai fascisti il diritto di esistere come partito e di svolgere attività come partito. La nostra Costituzione, che sancisce la forma repubblicana come forma immutabile, proibisce quindi di svolgere attività diretta alla restaurazione della monarchia. È evidente che forme di attività pericolose per la sicurezza dello Stato non possono essere che l'attività fascista e quella diretta alla restaurazione monarchica. Solo in questi casi possiamo ammettere che il Ministero degli esteri possa svolgere un controllo nel rilascio dei passaporti.

D'altra parte, come dovrebbe avvenire da parte delle autorità delegate al rilascio dei passaporti l'applicazione del disposto dell'articolo 8? Gli articoli che abbiamo approvato dicono che il rilascio del passaporto è affidato alle questure e alle prefetture per delega del Ministro degli esteri. Con l'articolo 8 stabiliamo che con decreto del Ministro degli esteri può essere rifiutato il passaporto ad una determinata persona. Ma il Ministro degli esteri può sapere che certe persone hanno chiesto il rilascio del passaporto solo per informazioni provenienti dalle autorità delegate al rilascio stesso. Ed allora o le questure trasmetteranno al Ministro degli esteri gli elenchi nominativi di tutte le persone richiedenti il passaporto, e questo è impossibile anche per il breve tempo in cui dovrebbe essere effettuato il rilascio del passaporto, oppure le Questure dovranno effettuare opera di discriminazione comunicando solo i nomi che appaiono sospetti. Ed allora come si regolerà il questore o il prefetto in queste circostanze? Attraverso quale indirizzo politico? Evidentemente, se approviamo l'articolo 8 in questo modo, noi spingeremo lo zelo di questi funzionari a comunicare i nomi di tutte le persone che per le loro opinioni e l'attività che svolgono, attività politica contraria al Governo, sono indiziati come cittadini appartenenti ai partiti di opposizione. Col nostro emendamento veniamo a porre un limite a questi funzionari dicendo loro che debbono trasmettere al Ministro degli esteri solo quei nomi di persone che appaiano sospette di attività fascista o diretta alla restaurazione della monarchia, e che quindi possono apparire pericolose per la sicurezza interna o internazionale dello Stato. In questo modo eviteremo che l'articolo 8 diventi uno strumento contro i partiti di opposizione, realizzando così quello che era lo scopo del proponente di questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

BISORI, *relatore*. Come dissi ieri, c'è nella Costituzione l'articolo 54 che obbliga ad essere fedeli alla Repubblica ed alle sue leggi, non solo i neo-fascisti ed i monarchici, ma tutti i cittadini: quindi dobbiamo negare il passaporto a qualsiasi cittadino, di qualsiasi partito, di qualsiasi idea (*applausi dal centro*), che si possa fondatamente ritenere vada all'estero per agire contro la sicurezza interna o internazionale dello Stato!

Non si dica che abbiamo in mente discriminazioni fra i cittadini italiani. Siete voi (*si rivolge alla sinistra*) che con questo emendamento vorreste introdurre una discriminazione che la Costituzione non reca e che questa legge non può recare. Noi invece proponiamo che sia dettata una disposizione uguale per tutti, come debbono essere le leggi oneste: una disposizione valida per gli uomini di tutti i partiti!

Mi dite che non sapete come questo articolo verrà applicato. È semplicissimo. Diamo un potere discrezionale, di carattere eccezionale, al Ministro degli esteri. Come verrà esercitato? Noi abbiamo nella procedura pel rilascio dei passaporti due fasi. Prima fase: procedura pel rilascio del passaporto presso gli uffici a ciò delegati. Entro un certo termine, che abbiamo stabilito nell'articolo 7, l'autorità delegata deve consegnare al cittadino o il passaporto, o un provvedimento motivato di rifiuto: *Tertium non datur*. Se, contravvenendo a questa prescrizione, l'autorità delegata non provvede, il suo silenzio s'interpreta come provvedimento di rifiuto, viziato da mancanza di motivazione. Quindi, ogni volta che scadrà il termine senza che sia consegnato il passaporto, il cittadino potrà — ed eccoci alla seconda fase — ricorrere gerarchicamente al Ministro degli esteri il quale, deliberando o su un provvedimento motivato di rifiuto o sul silenzio, concederà o no, secondo i casi, il passaporto.

Quand'è che il Ministro degli esteri potrà esercitare il potere di rifiutare un passaporto perchè pregiudizievole ai fini della sicurezza interna e intenzionale dello Stato? O nella prima fase o nella seconda. Nella prima se la questura o la prefettura segnalerà una determinata richiesta come pericolosa ed il Ministro prontamente provvederà prima che scada il termine di cui sull'articolo 7. Nella seconda se, non essendo il Ministro degli esteri intervenuto nella prima fase e non essendo il passaporto stato concesso, il cittadino ricorrerà appunto al Ministro perchè glielo conceda.

In ogni caso l'uso del potere di cui all'articolo 8 non potrà portare alcun ritardo rispetto ai termini di cui nell'articolo 7, che sono invalicabili.

Come si regoleranno le questure per eventuali segnalazioni? Non possiamo certo immaginarne l'atteggiamento ... (*Commenti dalla sinistra*). È arbitrario supporre che i questori agiranno in un modo piuttosto che in un altro.

MINIO. Agiranno secondo lo schedario!

BISORI, *relatore*. È un'affermazione puramente gratuita. (*Rumori dalla sinistra*).

Quanto alla procedura per queste segnalazioni, essa potrà essere disciplinata nel regolamento. Quanto alla sostanza dell'apprezzamento sulla possibile pericolosità, certo è che, caso per caso, l'autorità delegata dovrà segnalare al Ministro i casi sospetti. Sarà naturalmente possibile che vi siano segnalazioni infondate, delle quali il Ministro non terrà conto.

Comunque, o su segnalazione o senza, il Ministro userà il potere che gli accordiamo con l'articolo 8 entro i limiti che l'articolo traccia, senza di che i suoi provvedimenti — sindacabili anche per il merito dal Consiglio di Stato — potranno essere annullati.

CONTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONTI. Io naturalmente debbo votare, pro o contro non so, sull'emendamento proposto dalla sinistra e, perciò, vorrei dal rappresentante del Governo una risposta chiara all'interrogazione che gli faccio: desidero sapere se i « missionari » che partono frequentemente da Roma, per recarsi alla residenza portoghese del principe sabaudo, sono muniti di regolare passaporto, e se le persone che sono intorno al signor Umberto di Savoia, nella sua residenza portoghese, sono munite del passaporto per il va e vieni dal Portogallo in Italia o viceversa. Dopo queste spiegazioni io deciderò se votare in un senso o nell'altro.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per gli affari esteri per esprimere il parere del Governo in proposito.

TAVIANI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Per quanto riguarda la domanda del senatore Conti risponderò che si è svolta recentemente alla Camera una interrogazione per sapere se vi era stata cooperazione da parte di funzionari della nostra legazione a Lisbona, per la visita ad Umberto di Savoia di un gruppo di medici, che si trovavano a Lisbona per un congresso medico. È stato risposto, dopo una accurata indagine, che si escludeva nella maniera più assoluta che ci fosse stata una qualsiasi partecipazione da parte di funzionari a questo proposito; io domando al senatore Conti, della cui onestà nessuno può dubitare, se si dovrebbe togliere il passaporto a qualcuno di costoro. Se ci fossero poi dei missionari, come lei li chiama, che andassero all'estero appositamente per organizzare una restaurazione monarchica, il caso sarebbe differente. (*Interruzione del senatore Conti*). Ebbene, onore-

vole Conti, faccia una interrogazione, e le risponderemo con dati di fatto.

Per ciò che riguarda l'emendamento Minio, quanto all'essenza dell'articolo è stato già risposto ieri e mi pare del resto che abbia deciso il Senato rifiutando l'abrogazione dell'articolo 8. Quindi resta inteso che si tratta di vedere a chi possa venir negato il passaporto. L'onorevole Minio vorrebbe specificare che dovrebbe trattarsi unicamente di appartenenti a partiti neofascisti tendenti alla restaurazione monarchica, non ad altre persone. Ha già risposto in proposito l'onorevole relatore, ma vorrei aggiungere che l'onorevole Minio, e qualche altro della sua parte, hanno reagito quando il Presidente del Consiglio li ha tacciati di reazionari. Mi permetta di dirgli che un emendamento di questo genere rivela in chi lo ha presentato una concezione molto statica della situazione politica. Lei mi pare piuttosto ingenuo — mi perdoni — nel pensare che in tutto il tempo in cui dovrà avere vigore questa legge non debbano esserci che due categorie di persone a minacciare lo Stato italiano. (*Approvazioni dal centro*).

Per quanto poi concerne le sue affermazioni sulla discriminazione che sarebbe oggi fatta, le posso assicurare che oggi, come domani, non c'è e non ci sarà altra discriminazione se non per chi all'estero compie opera di denigrazione e di nocumento non per questo o quel partito, per queste o quelle persone, ma per lo Stato italiano, per la Repubblica italiana. (*Vivi applausi dal centro*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per fatto personale il senatore Conti. Ne ha facoltà. Il fatto personale lo conosciamo e quindi non è necessario che ella, onorevole Conti, lo illustri.

CONTI. Onorevole Presidente, le dico che questa funzione di guardiano di gregge me la assumo poco volentieri, incorrendo nel giudizio che io abbia un fatto personale con i Savoia. Questa funzione la dovrebbe svolgere il Gruppo che rappresenta il Partito repubblicano. Questi senatori, invece, stanno zitti (*ilarità, interruzioni*), perchè c'è di mezzo l'apparentamento elettorale.

Dall'amico Taviani, che so per conoscenza antica intelligentissimo, volevo la risposta e la risposta non è venuta, perchè quella che mi ha data è una risposta che mi davo da me. Se i giocatori di *foot-ball* vanno a Lisbona e vogliona prendersi il gusto di vedere quel tizio (*commenti*), è evidente che non si può andare ad indagare se quei giovanotti vogliono vedere quel giovanotto o farsi vedere. (*Ilarità*). Invece io ho fatto una domanda precisa su un altro punto, ed era quella la risposta che aspettavo. Ho domandato se l'*entourage* del signor Umberto di Savoia sia munito di passaporto per andare avanti e indietro: è questo che volevo sapere. Se il rappresentante del Governo non è in grado di darmi una risposta in questo momento, può riservarsi (perchè non pretendo che egli abbia l'archivio del Ministero in testa) di darmela in altro momento. Dico, però, che mi risulta che quelli hanno il passaporto per andare e venire. (*Commenti*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Macrelli per fatto personale.

MACRELLI. Onorevoli colleghi, non è naturalmente un fatto personale, per quanto mi sia stata data la parola sotto questo titolo; è un fatto invece squisitamente politico e starei per dire che io ringrazio l'amico (certe volte bisogna guardarsi anche dagli amici) Conti il quale ha chiamato in causa il Gruppo che ho l'onore di rappresentare al Senato. Vi dicevo che la questione ha un carattere squisitamente politico. La domanda che è stata fatta dall'onorevole Conti al Sottosegretario agli esteri ha un valore, e un profondo valore, sul quale desidero richiamare l'attenzione del Senato. È naturale che noi, in omaggio al principio di libertà che deve ispirare ogni azione ed ogni attività di gruppi o di persone, abbiamo votato come voi avete visto a proposito dell'articolo 8; ma la osservazione che faceva il collega Conti ci trova consenzienti non per le ragioni che egli ha detto, non già perchè un eventuale silenzio da parte del Gruppo che rappresento voglia significare impegni di ordine politico o amministrativo per future prossime o lontane battaglie elettorali. Abbiamo assunto sempre la nostra responsabilità in pieno, onestamente in ogni momento e in ogni occasione e siamo pronti ad assumere ancora le nostre responsabilità. (*Commenti ironici dalla sinistra; applausi dal centro*). Vi diciamo però che ne riparleremo a tempo opportuno, onorevoli col-

leghi. (*Rivolto alla sinistra*). Ed allora ognuno assumerà la sua responsabilità.

Per questo episodio e per questo fatto, su cui il collega Conti ha insistito, mi permetto di aggiungere qualche altra cosa, onorevole Sottosegretario.

Padronissimi di andare, i signori che vogliono i così detti missionari, a Cascais o altrove; però noi domandiamo se è vero, se risponda ad effettiva verità quello che noi abbiamo saputo, che cioè molti di costoro, i quali hanno delle nostalgie per tempi superati e che non potranno più ritornare nella storia e nella vita del nostro Paese, siano muniti di passaporto di servizio o, peggio ancora, di passaporto diplomatico. Noi sappiamo, per esempio, che ci sono ancora degli uomini che nel passato hanno avuto una certa risonanza e una certa importanza nella vita del nostro Paese e che passano i confini, vanno oltre i monti e oltre gli oceani ancora con in tasca il passaporto diplomatico. Noi vorremmo sapere se ciò risponde o verità. Ad ogni modo una chiarificazione da parte del Sottosegretario agli esteri sarebbe indubbiamente necessaria, anzi indispensabile, in questo momento. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda di parlare metto ai voti l'emendamento sostitutivo dell'articolo 8 dei senatori Minio ed altri. Ne do nuovamente lettura:

« Il Ministro per gli affari esteri può, con decreto motivato e sentito, ove occorra, il Ministro dell'interno, sospendere o negare il rilascio di un passaporto quando, trattandosi di persone appartenenti a movimenti neo-fascisti o aventi fini di reinstaurazione monarchica, appaia pregiudizievole ai fini della sicurezza interna od internazionale dello Stato ».

Coloro i quali sono favorevoli a questo emendamento, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo, sono pregati di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti l'articolo 8 nel testo della Commissione.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il senatore Rizzo Domenico. Ne ha facoltà.

RIZZO DOMENICO. Se consente, signor Presidente, più che fare una dichiarazione di voto, vorrei interpellare l'onorevole relatore per sapere se ritiene di accettare la sostituzione della parola « appaia » con la parola « risulti »; questo anche, od almeno, in sede di coordinamento, se non è possibile farlo ora.

BISORI, *relatore*. A me pare di poter accettare questa sostituzione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per gli affari esteri, per esprimere il parere del Governo su questo emendamento.

TAVIANI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Accetto che la parola « appaia » sia sostituita dall'altra « risulti ».

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, metto ai voti l'articolo 8 nel nuovo testo definitivo: « Il Ministro per gli affari esteri può, con decreto motivato, e sentito il Ministro dell'interno sospendere o negare il rilascio di un passaporto o limitarne le destinazioni quando risulti pregiudizievole ai fini della sicurezza interna od internazionale dello Stato ».

Coloro i quali sono favorevoli sono pregati di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo ora all'articolo 9. Se ne dia lettura.

CERMENATI, *Segretario*:

« Contro i provvedimenti emessi dalle autorità delegate ai sensi dell'articolo 5 è ammesso, entro trenta giorni, ricorso al Ministro per gli affari esteri. Trascorsi trenta giorni senza che la decisione sia intervenuta, il ricorso s'intende rigettato a tutti gli effetti di legge ».

PRESIDENTE. I senatori Rizzo Giambattista, Gasparotto, Salvi, Sammartino, Lamberti e Farioli hanno proposto a questo articolo due emendamenti: sostituire alle parole « trenta giorni » le altre « quindici giorni » e alle parole « trascorsi trenta giorni » le altre « trascorsi quindici giorni ».

Gli emendamenti sono due, ma in sostanza si riducono ad uno, perchè, accettato il primo, il secondo deve essere accettato di conseguenza.

L'onorevole Rizzo Giambattista ha facoltà di parlare per svolgere tale emendamento.

RIZZO GIAMBATTISTA. Onorevoli colleghi, l'emendamento, sia pure alla lontana, si ricollega con la discussione che or ora è stata

fatta e che indubbiamente per i presentatori dell'emendamento partiva da un presupposto: cioè che l'autorità competente ed in particolare l'autorità periferica non facesse buon viso alle legittime aspirazioni ed interessi dei cittadini.

Io ritengo che, per affrettare quella pronuncia dell'organo giurisdizionale competente, che a me pare la massima garanzia in materia, anche perchè essa implica un esame di merito (per cui io ho votato con le modificazioni che ho proposto l'articolo 8), sia opportuno che il procedimento in via gerarchica sul ricorso che l'interessato può presentare sia abbreviato al massimo possibile.

E sono convinto che i due termini di quindici giorni, invece dei trenta che si leggono nel testo della Commissione, possano bastare ai fini per cui è disposto il ricorso gerarchico: si dànno quindici giorni al cittadino per rivolgersi all'autorità superiore, cioè al Ministro per gli affari esteri, e quindici giorni al Ministro degli affari esteri per decidere. Dobbiamo tener presente che al ricorso del cittadino viene ad unirsi anche tutta la pratica amministrativa che è stata istruita dalle autorità delegate. Pertanto con la massima rapidità possibile il Ministro degli affari esteri può dire se conferma la decisione negativa dell'autorità delegata o se ritiene di dover adottare una diversa decisione.

Ritengo quindi che il mio emendamento debba essere accettato; come ritengo anche che, non foss'altro per simmetria con l'articolo 7 e sempre per una maggiore garanzia del cittadino, alla fine dell'articolo che stiamo discutendo si debbano aggiungere le seguenti parole: « con violazione dell'obbligo di motivazione ».

Ho motivo di credere che l'onorevole relatore a nome della Commissione non si opporrà a questa richiesta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Bisori per esprimere il parere della Commissione.

BISORI, *relatore*. La Commissione intende che il ricorso gerarchico improprio che con questo articolo concediamo debba seriamente servire a sfoltire la massa delle controversie sui dinieghi di passaporto, in modo che al Consiglio di Stato arrivi solo quel ristretto numero di controversie sulle quali il Ministro, riesaminata la questione, intenda insistere nel diniego. Perchè questa vagliatura da parte del Ministero possa essere efficace bisogna dare al Ministero il tempo occorrente per potere svolgere una proficua istruttoria. Non possiamo quindi accettare l'emendamento Rizzo.

Viceversa faccio mia la proposta di aggiungere alla fine dell'articolo le parole « con violazione dell'obbligo di motivazione », e questo unicamente per simmetria con l'articolo 7 nel quale, in caso analogo, abbiamo usato uguale formula.

Vado più in là. È stato detto ieri e stamani, in Commissione, che si desidererebbe precisassimo — dove è detto « trascorsi trenta giorni senza che la decisione sia intervenuta » — che i trenta giorni decorrono dalla presentazione del ricorso. A me ciò sembra ovvio e quindi la precisazione sembra inutile. Tuttavia, se qualcuno vuol fare la proposta di aggiungere all'articolo la suindicata precisazione, avanzi pure la proposta e non ci opporremo.

PRESIDENTE. Questa precisazione rimane nel resoconto stenografico di oggi.

Invito l'onorevole Sottosegretario di Stato per gli affari esteri ad esprimere l'avviso del Governo.

TAVIANI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Concordo nella posizione della Commissione.

PRESIDENTE. Domando al senatore Rizzo se mantiene il suo emendamento.

RIZZO GIAMBATTISTA. Lo mantengo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento del senatore Rizzo all'articolo 9 tendente a sostituire alle parole « 30 giorni » le altre « 15 giorni » e alle parole « trascorsi 30 giorni » le altre « trascorsi 15 giorni ».

Coloro i quali sono favorevoli all'emendamento del senatore Rizzo, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo, sono pregati di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti l'articolo 9 nel testo della Commissione, con l'emendamento del senatore Rizzo Giambattista, aggiuntivo delle parole: « con violazione dell'obbligo di motivazione ».

Coloro i quali sono favorevoli all'articolo così formulato sono pregati di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 10.

BISORI, *relatore*. Chiederemmo di esaminarlo dopo l'articolo 11, perchè dopo eventuali modifiche all'articolo 11 si rivedrà il sistema dei ricorsi.

PRESIDENTE. Va bene, senatore Bisori, sospendiamo l'articolo 10 e passiamo all'articolo 11. Se ne dia lettura.

CERMENATI, *Segretario*:

Art. 11.

Il Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con quello dell'interno, e sentito il Consiglio dei ministri, può, per motivi d'interesse generale o quando la vita, la libertà o gli averi degli italiani possano correre grave pericolo in determinati Paesi, sospendere temporaneamente il rilascio dei passaporti e la validità dei passaporti già rilasciati per i Paesi stessi.

Può, altresì, in casi eccezionali, su proposta del Ministro della difesa, sentito il Consiglio dei ministri, sospendere temporaneamente lo espatrio dei cittadini aventi obblighi militari.

PRESIDENTE. I senatori Casadei, Minio e Lussu propongono in linea principale di sopprimere l'articolo e in linea subordinata di sostituirne la dizione con la seguente:

« Il Parlamento, per motivi d'interesse generale o quando la vita, la libertà o gli averi degli italiani possano correre grave pericolo in determinati Paesi, può sospendere temporaneamente il rilascio e la validità dei passaporti già rilasciati per i Paesi stessi.

« Può altresì, in casi eccezionali, sospendere temporaneamente l'espatrio dei cittadini aventi obblighi militari »

Ha facoltà di parlare, per illustrare l'emendamento, il senatore Lussu.

LUSSU. Nel mio intervento di avanti ieri ho attirato la vostra attenzione particolarmente sull'articolo 8 e sull'articolo 11, sembrandomi che questi due articoli fossero politicamente pericolosi e che pertanto meritassero un'attenzione critica del Parlamento e ho svolto anche le ragioni a sostegno di questo mio pensiero.

Sull'articolo 8 ormai non c'è più da discutere: è stato testè approvato. Ma sarei insincero se non dichiarassi che le preoccupazioni aumentano dopo la votazione dell'articolo 8. Il relatore di maggioranza ha detto poc'anzi, per l'interpretazione dell'articolo 8, che esso verrà applicato inesorabilmente contro chicchessia; il che in teoria può essere accettabile, ma difficilmente lo sarebbe in pratica. Sappiamo infatti quale è la pratica costante in questo stesso periodo, mentre, per esempio, viene negato il passaporto a Berlinguer e a parecchi altri, viene invece concesso al cosiddetto conte Grandi, al conte della marcia su Roma, il quale va e viene regolarmente come se fosse un diplomatico in servizio.

Ma quelli contemplati dall'articolo 8 sono casi individuali, questi dell'articolo 11 sono casi collettivi. L'articolo 11 rappresenta un caso collettivo poichè per la prima volta la legge, anzichè parlare di « rilascio del passaporto », parla di « rilascio di passaporti ». Si tratta quindi di eccezione avente carattere generale, estensivo, collettivo e pertanto le preoccupazioni nostre, che erano io credo un tantino valide per l'articolo 8, per l'articolo 11 credo debbano essere considerate valide anche dai colleghi della maggioranza. L'articolo 11 infatti suona come eccezione alla legge, eccezione alla legge così come essa legge è considerata nell'articolo 16 ultimo comma della nostra Costituzione. Il provvedimento di cui si parla all'articolo 11 tocca episodi generali collettivi e come eccezione alla legge già fissata e cui fa riferimento l'articolo 16.

L'onorevole Bisori ha perfettamente afferrato il significato e la giustificazione di queste mie preoccupazioni l'altro giorno e, rispondendo, ha affermato che noi ci troviamo in una situazione perfettamente garantita. Egli ha detto che leggi di urgenza di questo genere non possono essere presentate al Parlamento perchè il Parlamento non deve essere disturbato in momenti di eccitazione politica, interna e interternazionale, mentre i provvedimenti governativi sono particolarmente indicati in determinate situazioni, come quelle che suonano come minaccia, ed ha aggiunto infine che, a garanzia dell'applicazione di questo articolo 11, vi è l'alta personalità del Presidente della Repubblica.

Io mi permetto di esprimere la mia riserva su questa spiegazione che ci ha dato l'onorevole relatore di maggioranza. Il Parlamento non deve essere disturbato? Ma il Parlamento non è disturbato mai, quando esso esercita una sua funzione, la funzione legislativa, tanto meno è disturbato quanto più è importante l'argomento per il quale esso è chiamato a discutere e decidere. Anzi tanto maggiore e importante è l'oggetto politico portato in discussione, tanto maggiormente il Parlamento sente e la sua dignità e il suo prestigio e la sua funzione sovrana.

Per eventuali periodi di minaccia di guerra siamo d'accordo. Certamente in caso di pericolo di guerra la situazione è eccezionale, ma la nostra Costituzione ci offre anche delle possibilità per risolvere questa situazione eccezionale. Noi abbiamo nella Costituzione l'articolo 77 per cui il Governo può prendere, nei casi precisamente contemplati da questo articolo, dei provvedimenti aventi valore legislativo, cioè dei decreti-legge, ma questi debbono immediatamente essere presentati al Parlamento. Questo articolo 77 è il più indicato a rispondere alle esigenze contemplate nell'articolo 11. Così siamo sicuri che mai, per nessuna ragione politica, dirò persecutoria, questo articolo 11 sarà applicato, e che comunque, se il Governo potesse cadere in un eventuale arbitrio, c'è la garanzia che è chiamato a rispondere di fronte al Parlamento, per cui in seno al Parlamento sarà svolta la discussione atta a chiarire il pro e il contro, e se il decreto sarà convertito in legge, lo sarà con una certa maggior garanzia.

Vi è infine l'appello che l'onorevole Bisori ha fatto all'alta autorità del Presidente della Repubblica. Non vi è dubbio che se il Presidente della Repubblica potesse egli autonomamente emanare un decreto, così come è detto all'articolo 11, questa sarebbe una garanzia per tutti e credo che maggior garanzia il Parlamento e il Paese non potrebbero avere. L'alta autorità del Presidente della Repubblica sarebbe per tutti come un obbligo morale e politico di fronte al quale non solo la maggioranza, ma anche l'opposizione dovrebbe con serenità piegare il capo. Ma noi non abbiamo una Repubblica presidenziale, noi abbiamo un tipo di presidenza di Repubblica totalmente differente. Nel nostro regime costituzionale, il decreto contemplato dall'articolo 11 può avere la firma del Presidente solo quando « il Ministro degli affari esteri, di concerto con quello dell'interno e sentito il Consiglio dei ministri », ecc. Quindi il Presidente della Repubblica si troverà sempre, di fronte ad una proposta di decreto presentata dal Governo, e egli non potrebbe mai rifiutare, egli sarebbe sempre, io credo, obbligato a firmare il decreto che il Governo responsabile gli suggerisce e gli chiede. Pertanto verrebbe a mancare precisamente quella garanzia alla quale fa riferimento il collega della maggioranza della Commissione. Verrebbero, quindi, a cadere tutte quelle garanzie che la Commissione ha creduto di doverci presentare per l'articolo 11. Io credo che si sia ancora in tempo per modificare questa parte, anzi per sopprimerla interamente. Se questo articolo 11 venisse soppresso, in caso di necessità il Governo sarebbe obbligato a servirsi dell'articolo 77 della Costituzione. Al Governo non può mai venire a mancare questo suo diritto di un decreto-legge, decreto-legge che il Parlamento però deve immediatamente rendere valido come legge.

Questo è l'insieme di considerazioni politiche riferentesi all'articolo 11. L'altro caso indicato dall'emendamento non lo tratto neppure, sembrandomi chiaro che se si rinunzia a questo articolo, nell'articolo 77 della Costituzione, il Governo trova ogni possibilità di agire quando il momento eccezionale si presenti. Ma i cittadini collettivamente sono garantiti, ed è garantita l'alta autorità sovrana del Parlamento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore per esprimere l'avviso della Commissione sull'emendamento soppressivo e sull'emendamento sostitutivo subordinato.

BISORI, *relatore*. L'articolo 11 prevede semplicemente delle sospensioni temporanee. Ora la natura stessa di queste sospensioni temporanee ci fa considerare troppo solenne (lasciatemi dire) l'intervento, in via necessaria, del Parlamento per ratificare o non ratificare un decreto legge, o addirittura per discutere una legge ed approvarla o no, in materia di sospensioni.

Non dissi ieri (badiamo bene) che non si doveva ricorrere al Parlamento, in questa materia, per non disturbarlo; ma dissi che sarebbe stato — oltre che non necessario — inopportuno svolgere in Parlamento, su questa mate-

ria, delle discussioni che, in momenti delicati, potrebbero anche essere pericolose.

Quindi la Commissione resta dell'avviso che, in questa legge, il potere concernente le sospensioni temporanee va lasciato ad autorità diverse dal Parlamento.

Piuttosto la Commissione — nella riunione di questa mattina, nell'intento di venire incontro a talune preoccupazioni del senatore Lussu e degli altri presentatori dell'emendamento che ora discutiamo — ha pensato di prospettare un'altra soluzione. Non parliamo più del Presidente della Repubblica; il provvedimento venga adottato dal Ministro per gli affari esteri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri (primo comma) o dal Ministro della difesa, previa deliberazione del Consiglio dei ministri (secondo comma). In questo modo sarà sicuramente garantito al cittadino il ricorso al Consiglio di Stato. Se invece noi lasciassimo al Presidente della Repubblica il potere di sospendere i passaporti, io temo — accenno a mie preoccupazioni individuali — che il ricorso al Consiglio di Stato potrebbe essere considerato inammissibile. Peso le mie parole.

L'articolo 113 della nostra Costituzione dice: « Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa ». Nello stesso senso sono le vigenti leggi sulla giustizia amministrativa. E la « pubblica amministrazione » è, secondo la Costituzione, formata dagli organi di cui agli articoli 97 e seguenti della Costituzione stessa: non appartiene dunque alla pubblica amministrazione, secondo la Costituzione, il Presidente della Repubblica. Ora — io non mi occupo di sentenze intervenute o da intervenire in questi giorni — potrebbe accadere che un ricorso al Consiglio di Stato contro il Presidente della Repubblica venisse dichiarato inammissibile.

Se invece noi togliamo il potere di sospendere i passaporti al Presidente della Repubblica e lo affidiamo al Governo, assicuriamo l'ammissibilità del ricorso e veniamo incontro, in certo senso, a talune preoccupazioni del senatore Lussu. Io non credo (intendiamoci), come mi pare abbia accennato il senatore Lussu, che il Presidente della Repubblica debba firmare tutto quello che il Governo gli propone; ma, siccome in sostanza la responsabilità dei suoi atti resta assunta dal Governo, trovo che potremmo forse sfrondare il testo dell'articolo 11 da ciò che riguarda l'alta figura del Presidente della Repubblica, lasciando al Governo il provvedere con atti, anche formalmente, suoi e così assicurare al cittadino la possibilità di ricorrere al Consiglio di Stato.

PRESIDENTE. Prego il Governo di esprimere il suo parere in proposito.

TAVIANI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.* Al mutamento desiderato dalla Commissione il Governo non si oppone. Siamo indifferenti all'una o all'altra formula. Se la Commissione preferisce la formula: « Consiglio dei ministri » per avere la sicurezza che il cittadino possa adire il Consiglio di Stato, non abbiamo nulla in contrario.

PRESIDENTE. Domando al senatore Lussu se mantiene gli emendamenti.

LUSSU. Signor Presidente, vorrei chiedere ancora un chiarimento, all'onorevole relatore, il quale non ha risposto alle mie considerazioni sulla possibilità che il Governo si valga dell'articolo 77 della Costituzione. A mio parere, questo è essenziale, perchè il Governo è sempre sicuro di poter ricorrere a quella procedura, in ogni caso. L'onorevole Bisori non ha detto nulla su questo. Io pregherei pertanto l'onorevole relatore di voler spiegare per quale ragione il Governo non si dovrebbe sentire sicuro di questa possibilità di ricorrere alla procedura contemplata dall'articolo 77. E aggiungerei, per le considerazioni fatte dalla Commissione a giustificazione della nuova formula proposta, che le preoccupazioni non diminuiscono, anzi sto per dire aumenterebbero, perchè viene messo da parte totalmente il Presidente della Repubblica ed il Governo decide esso stesso. Ora non vi è dubbio che un Governo degno di questo nome, tutte le volte in cui è obbligato a presentare al Presidente della Repubblica una proposta di decreto, non dimenticherà che deve proporre il suo provvedimento al massimo rappresentante della Nazione. Quindi un certo pudore è obbligatorio: è molto facile che un Governo commetta un arbitrio quando è autonomo, un po' più difficile è che lo commetta quando deve giustificarlo dinanzi al Presidente della Repubblica. Per cui debbo dire lealmente che la formula della Commissione mi preoccupa più che

non la prima formula del testo, e non vedo come il cittadino potrebbe essere meglio tutelato da questa nuova formula.

Infatti contro il provvedimento del Ministro degli esteri o del Ministro della difesa, sentito il Governo (quindi provvedimento governativo), non sono chiamati a rivolgersi al Consiglio di Stato i singoli, ma la collettività. Se, per esempio, il Governo sospende il passaporto, e la sospensione quando sia nel campo politico può essere senza termini e durare sei mesi o un anno o sei anni, quando, per esempio, la sospensione avvenga per parecchi Stati e quindi tocchi centinaia di migliaia di cittadini, per quella garanzia a cui fa riferimento l'onorevole relatore occorre che ogni cittadino presenti ricorso al Consiglio di Stato, ed il Consiglio di Stato darà ragione ad un cittadino singolo. Vero è che la decisione del Consiglio di Stato produrrebbe scalpore nel Paese, ed allora tutti gli altri centomila potrebbero imitare il primo: in teoria è facile ottenere questo, in pratica è impossibile. Saranno solo un gruppo di cittadini quelli che potranno presentare ricorso al Consiglio di Stato; pertanto quella garanzia che la Commissione vede nel ricorso al Consiglio di Stato, a mio parere, viene a cadere per pure considerazioni pratiche.

RIZZO GIAMBATTISTA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIZZO GIAMBATTISTA. Onorevoli colleghi, non avrei preso la parola su questo articolo se dopo l'emendamento proposto dall'onorevole relatore a nome della Commissione non fosse necessario chiarire alcuni punti, perchè la nostra votazione avvenga senza equivoci.

L'articolo 11 come è stato proposto dalla Commissione è sorto da una diversa valutazione della autorità che, nei casi previsti, avrebbe potuto provvedere in linea generale a sospendere o a ritirare il passaporto. C'era una tesi che questa autorità dovesse essere il Parlamento; altri ritenevano che potesse essere un'autorità aministrativa. Ed in via di transazione si era voluto dare questo potere al Capo dello Stato, previe le deliberazioni previste dallo stesso articolo.

L'emendamento ora presentato dall'onorevole relatore a nome della Commissione sorge da uno scrupolo e da un dubbio su cui deve cadere l'attenzione dell'Assemblea, cioè se, attribuendo questo potere al Capo dello Stato, viene con ciò escluso quel ricorso giurisdizionale che rappresenta una particolare garanzia in questa delicata materia.

Anch'io mi sono proposto questo dubbio, ma l'ho risolto in senso diverso dall'onorevole relatore, nel senso cioè che nel nostro ordinamento è previsto contro tutti gli atti di volontà dello Stato, dal più augusto che è la legge ad ogni altro atto che non sia legge, il ricorso all'autorità giurisdizionale.

Contro la legge vi sarà il ricorso alla Corte costituzionale, contro gli atti che non sono leggi è ammesso il ricorso davanti agli organi della giustizia ordinaria od amministrativa. Ed allora se questo provvedimento del Presidente della Repubblica non è legge formale, nè ha efficacia di legge formale, cioè non è decreto-legge o legge delegata, a mio avviso il ricorso in sede di legittimità al Consiglio di Stato non dovrebbe essere negato.

Se l'Assemblea arriva a questa conclusione ritengo che sia preferibile mantenere la competenza del Presidente della Repubblica, perchè non è qui il caso di indagare quali possono considerarsi i rapporti tra Governo e Capo dello Stato, ma indubbiamente anche dal punto di vista formale è bene che l'atto che per motivi generali sospende il passaporto per alcuni Paesi sia del Presidente della Repubblica.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole relatore ad esprimere il pensiero della Commissione.

BISORI, *relatore*. Vorrei dire, anzitutto, al senatore Lussu che mi pareva di avergli già risposto spiegando che a me sembra inopportuna una discussione parlamentare su misure transeunti e particolarmente delicate.

Quanto al senatore Giambattista Rizzo, gli rispondo che la Commissione, ancora una volta, preferisce l'originario testo di cui ha la paternità ed aveva accennata la possibilità di un emendamento, circa il Presidente della Repubblica, solo per andare incontro agli emendatori.

LUSSU. Preferirei il vecchio testo.

BISORI, *relatore*. Allora la Commissione mantiene senz'altro il suo testo.

PRESIDENTE. Come il Senato ha udito la votazione avviene sull'articolo 11 di cui è già stata data lettura. Metto ai voti l'emendamento che propone la soppressione dell'intero ar-

ticolo. L'emendamento non è accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti l'articolo 11 nel testo della Commissione, già letto. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

È stato accantonato poco fa l'esame dell'articolo 10. Se ne dia lettura.

CERMENATI, *Segretario*:

Art. 10.

Su tutti i provvedimenti del Ministro per gli affari esteri in materia di passaporti ha giurisdizione esclusiva, anche di merito, il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale.

PRESIDENTE. Il senatore Rizzo Giambattista ed altri hanno presentato il seguente emendamento:

« Aggiungere il seguente comma:

" Il Ministro per gli affari esteri è tenuto a rilasciare il passaporto nel termine di giorni dieci dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione su richiesta di parte della decisione del Consiglio di Stato che abbia accertato l'obbligo di rilasciare il passaporto " ».

Onorevole relatore, accetta questo emendamento?

BISORI, *relatore*. Sì, ma sull'articolo 10 desidero dare poi qualche schiarimento.

PRESIDENTE. Il senatore Rizzo Giambattista ha facoltà di illustrare il suo emendamento.

RIZZO GIAMBATTISTA. Sarò di una brevità assoluta anche perchè nella discussione generale misi già in rilievo l'importanza che, ai fini della esecuzione delle decisioni degli organi di giustizia amministrativa, aveva il precedente che potevamo creare con questo mio emendamento. Viene imposto con esso un brevissimo termine per la effettiva esecuzione della decisione del Consiglio di Stato.

In linea teorica si potrebbe dubitare se sia necessario prevedere l'obbligo ed il termine, ma di fronte a tante decisioni di fatto non eseguite è bene trasformare in atto vincolato la esecuzione del provvedimento dell'organo di giustizia amministrativa, ed è bene porre un termine che cominci a decorrere non solo dalla comunicazione in via amministrativa del provvedimento, ma anche della notifica che del provvedimento medesimo possa fare la parte interessata, il che può servire ad abbreviare l'esecuzione della decisione dell'organo di giustizia amministrativa.

Volevo poi far rilevare, in relazione con la discussione e la votazione precedenti, che tutto l'articolo 10 andrebbe formulato in una maniera diversa. Ma siccome mi sembra che anche la stessa Commissione vorrebbe indicare una diversa formulazione dell'articolo, che preveda la tutela giurisdizionale sia in rapporto all'articolo 8 sia in rapporto agli articoli che abbiamo or ora approvato, mi riservo di intervenire dopo che l'onorevole relatore avrà proposto un diverso testo dell'articolo che abbiamo ora esaminato.

PERSICO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERSICO. Sarei favorevole all'aggiunta del comma secondo all'articolo 10 proposto dal collega Rizzo, però, per la pratica ormai ricchissima che ho del congegno amministrativo dello Stato, ritengo che il termine di giorni 10 sarebbe troppo breve e che darebbe luogo a gravi inconvenienti. Assai difficilmente, dopo la comunicazione amministrativa o la notifica, in 10 giorni si potranno esplicare tutte le pratiche occorrenti. Propongo quindi il termine di 15 giorni.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore per esprimere il parere della Commissione in proposito.

BISORI, *relatore*. Sulla sostanza dell'emendamento Rizzo sono d'accordo. È anche giusto però il rilievo del senatore Persico: bisogna lasciare agli uffici il tempo di funzionare; e dieci giorni sono pochi. Ebbene: stabiliamo un termine di quindici giorni.

Quanto al testo dell'articolo, dal momento che è prevalsa la opinione di ritenere che saranno impugnabili avanti al Consiglio di Stato anche i provvedimenti emanati dal Presidente della Repubblica in base all'articolo che abbiamo prima approvato, mi sembra che sia,

ormai, non esatta la formula: « Su tutti i provvedimenti del Ministro per gli affari esteri ». Meglio è dire: « Su tutti i provvedimenti definitivi in materia di passaporti ha giurisdizione esclusiva il Consiglio di Stato ». Poi continuerei riprendendo quella che è la sostanza dell'articolo 10: « Contro i provvedimenti del Ministro degli affari esteri in ordine agli articoli 8 e 9 è dato ricorso anche per il merito »: così resterà salva la sostanza della norma che, a questo riguardo, la Commissione aveva proposto originariamente. Pei ricorsi, invece, contro i decreti del Presidente della Repubblica vi sarà la giurisdizione esclusiva, ma di pura legittimità.

PRESIDENTE. Onorevole Rizzo, accetta la proposta del senatore Persico di elevare a quindici i dieci giorni?

RIZZO GIAMBATTISTA. L'accetto.

PRESIDENTE. Onorevole Rizzo, ha nulla da eccepire sul nuovo testo formulato dalla Commissione?

RIZZO GIAMBATTISTA. Vi aderisco.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario per dare l'avviso del Governo.

TAVIANI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Ho già detto che consento con la Commissione.

PRESIDENTE. L'articolo 10 resta così formulato: « Su tutti i provvedimenti definitivi in materia di passaporti ha giurisdizione esclusiva il Consiglio di Stato. Contro i provvedimenti del Ministro per gli affari esteri in ordine agli articoli 8 e 9 è dato ricorso anche per il merito ».

Metto ai voti questa prima parte dell'articolo 10. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

Viene ora l'emendamento aggiuntivo del senatore Rizzo Giambattista, con la modificazione, per quanto riguarda il numero dei giorni, del senatore Persico.

Lo rileggo:

« Il Ministro per gli affari esteri è tenuto a rilasciare il passaporto nel termine di giorni quindici dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione su richiesta di parte della decisione del Consiglio di Stato che abbia accertato l'obbligo di rilasciare il passaporto ».

Questo emendamento è accettato dalla Commissione e dal Governo.

Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 12. Se ne dia lettura.

CERMENATI, *Segretario*:

Art. 12.

Quando il titolare di un passaporto o di un documento equipollente, od altra persona su di esso iscritta, venga a trovarsi in condizioni ostanti al rilascio del medesimo secondo l'articolo 2 il passaparto è dichiarato nullo nei suoi riguardi e ritirato.

Qualora sieno temporaneamente sospesi, ai sensi dell'articolo 11, la validità dei passaporti per determinate destinazioni o l'espatrio dei cittadini aventi obblighi militari, possono esser ritirati i passaporti colpiti dalla sospensione.

Chi smarrisce il passaporto od altro documento equipollente deve farne circostanziata denuncia ad uno degli uffici indicati nell'articolo 6.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il senatore Rizzo Giambattista. Ne ha facoltà.

RIZZO GIAMBATTISTA. Desidero fare una osservazione di natura formale (e mi rivolgo soprattutto all'onorevole relatore), cioè se, invece di dire « è dichiarato nullo », non sarebbe preferibile dire: « è dichiarato estinto ». Si tratta di un motivo di invalidità sopraggiunto; sino al momento in cui si realizzano le condizioni ostanti il passaporto è perfettamente valido.

BISORI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BISORI, *relatore*. Accetto questa precisazione. Vorrei anche aggiungere, per compiutezza formale, che invece di dire: « secondo l'articolo 2 » si dovrebbe dire « secondo gli articoli 2 ed 8 ».

PRESIDENTE. Formuli il testo.

BISORI, *relatore*. Ma — rileggendo — mi convinco che può rimanere il richiamo all'articolo 2, senza aggiungere il richiamo all'articolo 8. Accetto però la modificazione proposta dal senatore Rizzo Giambattista.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 12 nel testo della Commissione con la proposta del senatore Rizzo, divenuta emendamento della Commissione, che alle parole: « è dichiarato nullo » propone di sostituire le altre: « è dichiarato estinto ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 13. Se ne dia lettura.

CERMENATI, *Segretario*:

CAPO II.

PASSAPORTI ORDINARI.

Art. 13.

Il passaporto ordinario è individuale, e vien rilasciato ai cittadini che hanno compiuto il 14° anno di età, sol che non sussistano condizioni ostanti al rilascio secondo l'articolo 2.

La moglie può essere iscritta nel passaporto del marito.

I minori di anni 14 sono iscritti nel passaporto di uno dei genitori o del tutore. In via eccezionale potranno, con l'assenso di chi eserciti potestà su di loro, venire iscritti nel passaporto di altra persona.

PRESIDENTE. A questo articolo i senatori Rizzo Giambattista ed altri propongono un emendamento aggiuntivo così formulato:

« Aggiungere, in fine, la seguente disposizione:

" I minori che hanno compiuto i 14 anni possono essere iscritti nel passaporto di uno dei genitori o del tutore " ».

Ha facoltà di parlare il senatore Rizzo Giambattista per illustrare il suo emendamento.

RIZZO GIAMBATTISTA. Onorevoli colleghi, con l'articolo 13 proposto dalla Commissione si è risolta una controversia che fu vivace non soltanto davanti alla prima Commissione, ma anche davanti alle altre Commissioni che furono chiamate a dare il loro parere sul disegno di legge, cioè viene stabilito che all'età di 14 anni i cittadini possono ottenere il passaporto. E viene altresì stabilito, e giustamente, che « i minori di anni 14 sono iscritti nel passaporto di uno dei genitori o del tutore ».

Però la facoltà per coloro che abbiano compiuto gli anni 14 di ottenere il passaporto individuale, non si deve tramutare in un obbligo di ottenere un passaporto individuale.

In altri termini, come è data facoltà alla moglie di essere inscritta nel passaporto del marito, deve essere data anche facoltà ai minori che hanno compiuto gli anni 14 di essere inscritti nel passaporto di uno dei genitori o del tutore.

Del resto è quello che oggi avviene comunemente, come sicuramente saprà qualche padre di famiglia che in questo momento ascolta le mie parole.

PRESIDENTE. Prego la Commissione ed il Governo di esprimere il proprio parere in proposito.

BISORI, *relatore*. La Commissione accetta l'aggiunta di questo comma, salvo a vedere, in sede di coordinamento, se sia da migliorare la forma o da cambiare il collocamento.

La Commissione osserva anche che, per compiutezza formale, è qui veramente indispensabile — dove si dice, nel primo comma, « secondo l'articolo 2 » — dire invece: « secondo gli articoli 2 e 8 ». In sostanza come ho detto nella relazione, non c'è dubbio che ogni qualvolta viene esercitato il potere dell'articolo 8 il passaporto non viene dato; ma, per compiutezza, sarebbe bene ricordarlo in questo articolo 13.

TAVIANI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Non ho nulla da obiettare alla proposta dell'onorevole relatore.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda di parlare metto ai voti l'articolo 13, con l'emendamento proposto dei senatori Rizzo Giambattista ed altri, accettato dalla Commissione e dal Governo, e con l'emendamento proposto dallo stesso onorevole relatore.

Pertanto l'articolo 13 dovrebbe risultare definitivamente così formulato:

CAPO II.

PASSAPORTI ORDINARI.

Art. 13.

Il passaporto ordinario è individuale, e vien rilasciato ai cittadini che hanno compiuto il 14° anno di età, sol che non sussistano condizioni ostanti al rilascio secondo gli articoli 2 e 8.

La moglie può essere iscritta nel passaporto del marito.

I minori di anni 14 sono iscritti nel passaporto di uno dei genitori o del tutore. In via eccezionale potranno, con l'assenso di chi eserciti potestà su loro, venire iscritti nel passaporto di altra persona.

I minori che hanno compiuto i 14 anni possono essere iscritti nel passaporto di uno dei genitori o del tutore.

Coloro i quali sono favorevoli a questo articolo 13 sono pregati di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 14. Se ne dia lettura.

CERMENATI, *Segretario*:

Art. 14.

Alla domanda di passaporto ordinario vanno allegati:

a) atto di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) stato di famiglia;

d) certificato dei carichi pendenti;

e) nulla osta ed assensi occorrenti secondo l'articolo 2;

f) due fotografie firmate ed autenticate: l'autenticazione potrà essere effettuata dalle autorità che riceveranno la domanda di passaporto, compresi i comandi locali dei carabinieri.

RIZZO GIAMBATTISTA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIZZO GIAMBATTISTA. Vorrei far presente all'onorevole Sottosegretario una omissione di carattere formale. Occorrerebbe dire, nell'articolo, che si deve esibire anche la ricevuta del versamento della tassa, come era detto nel disegno di legge governativo.

PRESIDENTE. Prego la Commissione di esprimere il suo parere in proposito.

BISORI, *relatore*. Ritengo che la questione sollevata dal senatore Rizzo Giambattista formi oggetto di disciplina regolamentare.

Propongo piuttosto al Senato un'aggiunta alla lettera *f*), dove è scritto « due fotografie firmate ed autenticate ». La Commissione, nella riunione di stamattina ha deciso, aderendo ad un suggerimento dell'onorevole Sottosegretario per l'interno, di proporre al Senato di premettere alle parole « due fotografie » ecc., le parole « per le persone di età superiore ai sette anni ». Ciò per precisare che, quando i figli hanno più di sette anni, sul passaporto va applicata anche la fotografia di questi figli e per evitare così che qualcuno porti all'estero, approfittando della mancanza di fotografie, ragazzi o ragazze asserendo che sono suoi figli, mentre non lo sono.

PRESIDENTE. Onorevole Sottosegretario, accetta tale emendamento?

TAVIANI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Sì, l'accetto.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'articolo 14, che con l'emendamento proposto dal relatore resta così formulato:

Art. 14.

Alla domanda di passaporto ordinario vanno allegati:

a) atto di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) stato di famiglia;

d) certificato dei carichi pendenti;

e) nulla osta ed assensi occorrenti secondo l'articolo 2;

f) per le persone di età superiore ai sette anni due fotografie firmate ed autenticate: l'autenticazione potrà essere effettuata dalle autorità che riceveranno la domanda di passaporto, compresi i comandi locali dei carabinieri.

Coloro i quali sono favorevoli sono pregati di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo ora all'articolo 15. Se ne dia lettura.

CERMENATI, *Segretario*:

Art. 15.

Il passaporto ordinario è valido per cinque anni.

Su richiesta degli interessati, o d'ufficio nei casi previsti dalla legge, un passaporto ordi-

nario può essere dichiarato valido per un periodo più breve e, per speciali circostanze, anche per un solo viaggio.

Per chi non ha ancora soddisfatti gli obblighi di leva il passaporto è valido per non oltre un anno.

DE LUCA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE LUCA. Signor Presidente, sto raccogliendo le firme per un emendamento che mi sembra necessario, perchè all'articolo 8, che è stato approvato dal Senato, è stato previsto che per quelle speciali circostanze, previste nell'articolo stesso, può essere negato il rilascio del passaporto. Non si prevede nulla invece in relazione al passaporto precedentemente rilasciato, quando concorrano le stesse ipotesi dell'articolo 8. In questo senso sto raccogliendo le firme per l'emendamento.

PRESIDENTE. Do lettura dell'emendamento presentato dai senatori De Luca, Bosco, Lepore, Bosco Lucarelli, Salvi e Lorenzi:

« Aggiungere il seguente comma:

" Può anche essere disposta la revoca del passaporto già rilasciato nell'ipotesi prevista dall'articolo 8 " ».

Ciò, s'intende, salvo coordinamento.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore, per esprimere l'avviso della Commissione sull'emendamento.

BISORI, *relatore*. Rispetto al sistema generale della legge l'emendamento è logico: e quindi credo di poterlo accettare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per gli affari esteri per esprimere il parere del Governo.

TAVIANI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Devo confessare una mia errata interpretazione dell'articolo 8, infatti lo avevo interpretato nel senso che sospendere il rilascio significasse questo, invece evidentemente non è così.

L'emendamento è dunque una logica integrazione, e lo trovo necessario.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, metto ai voti l'articolo 15, nel testo della Commissione, con l'emendamento presentato dal senatore De Luca ed altri, salvo coordinamento. Ne do lettura:

Art. 15.

Il passaporto ordinario è valido per cinque anni.

Su richiesta degli interessati, o d'ufficio nei casi previsti dalla legge, un passaporto ordinario può essere dichiarato valido per un periodo più breve e, per speciali circostanze, anche per un solo viaggio.

Per chi non ha ancora soddisfatti gli obblighi di leva il passaporto è valido per non oltre un anno.

Può anche essere disposta la revoca del passaporto già rilasciato nell'ipotesi prevista nell'articolo 8.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 16. Se ne dia lettura.

CERMENATI, *Segretario*:

Art. 16.

I passaporti ordinari posson venir rinnovati, prima della scadenza e fino a tre mesi da questa, per periodi non superiori a quelli indicati nell'articolo 15 e per destinazioni anche diverse da quelle originarie.

Alle domande vanno allegati i documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) dell'articolo 14.

Il rinnovo sarà negato quando il titolare si trovi in condizioni ostanti al rilascio del passaporto secondo l'articolo 2.

Il titolare di un passaporto scaduto da oltre tre mesi può ottenere un nuovo passaporto allegando alla domanda, anzichè l'atto di nascita, il passaporto scaduto.

RIZZO GIAMBATTISTA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIZZO GIAMBATTISTA. Dato che le condizioni ostanti al rilascio del passaporto sono state previste da una serie di articoli, per evitare omissioni, proporrei di limitare il terzo comma alle parole: « il rinnovo sarà negato quando il titolare si trovi in condizioni ostanti

al rilascio del passaporto », sopprimendo le altre: « secondo l'articolo 2 ».

PRESIDENTE. Invito l'onorevole relatore ad esprimere il parere della Commissione.

BISORI, *relatore*. Le condizioni ostanti al rilascio del passaporto sono contenute negli articoli 2 ed 8. Posso accettare la formula proposta dal senatore Rizzo Giambattista, perchè è più breve.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 16, nel testo di cui è stata data lettura, salvo che il terzo comma è stato così modificato: « Il rinnovo sarà negato quando il titolare si trovi in condizioni ostanti al rilascio del passaporto ».

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 17. Se ne dia lettura.

CERMENATI, *Segretario*:

Art. 17.

L'autorità competente a rilasciare o rinnovare il passaporto può dispensare, in tutto od in parte, il richiedente dal presentare i documenti occorrenti, secondo le lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*) dell'articolo 14, accertando d'ufficio in via sommaria le circostanze di cui i documenti stessi dovrebbero far fede.

PRESIDENTE. Lo metto ai voti. Chi approva l'articolo 17, sul quale non sono stati presentati emendamenti, è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 18. Se ne dia lettura.

CERMENATI, *Segretario*:

Art. 18.

Pel rilascio o rinnovo dei passaporti ordinari, in Italia ed all'estero, è dovuta, per ciascua persona iscritta e salve le eccezioni di cui all'articolo seguente, una tassa di lire 5.000.

La tassa è di lire 1.000 se il passaporto è valido per meno di un anno.

All'estero la tassa è riscossa in moneta locale.

PRESIDENTE. I senatori Casadei, Minio e Lussu propongono al secondo comma di sostituire le parole: « lire 1.000 » con le altre: « lire 100 ».

Senatore Casadei, vuole svolgere questo emendamento?

CASADEI. È andato smarrito un emendamento con il quale propongo la soppressione di ogni tassa per la concessione del passaporto. Voglio tuttavia egualmente sottoporre all'attenzione del Senato tale proposta, in considerazione del fatto che, nella esercitazione di un diritto costituzionale e in coerenza con quanto avviene per gli altri diritti costituzionali, nessuna spesa deve essere addossata al singolo. È la collettività, è lo Stato che deve logicamente e doverosamente provvedere. Penso pertanto sia giusto che la legge preveda il rilascio del passaporto salvo, se si vuole, il semplice rimborso del costo del libretto. Del resto c'è anche una ragione pratica. Mi è stato detto, senza per altro che io abbia avuto la possibilità di controllare, che l'introito della tassa sui passaporti è inferiore agli 80 milioni annui e mi pare quindi che piuttosto di infrangere un principio, valga la pena rinunciare a una somma così irrisoria. Credo che i colleghi e il Governo vorranno accettare senza difficoltà l'emendamento.

RIZZO GIAMBATTISTA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIZZO GIAMBATTISTA. Non sarei alieno dall'accettare l'emendamento più largo (o in via subordinata quello più ristretto) proposto dal senatore Casadei, anche perchè attraverso il passaporto quinquennale veniamo a fissare condizioni agevoli per il rilascio di un documento che può valere genericamente come carta di identità; il che ha indubbiamente una grande utilità a tutti i fini per cui è richiesta l'identificazione del cittadino.

Salvo il rimborso della spesa del libretto (come è indicato nello stesso testo di legge), se non ci sono obiezioni insormontabili di natura finanziaria, credo sia preferibile acconsentire alla soppressione della tassa che in ogni caso dovrebbe essere ridotta notevolmente non solo per il passaporto annuale, ma anche per il passaporto quinquennale.

MINIO. Onorevole Presidente, noi avevamo presentato due emendamenti, ma uno deve essere andato smarrito.

PRESIDENTE. Lo presentino ora. Onorevole relatore, ha facoltà di parlare.

BISORI, *relatore*. Non basta dire che la Costituzione accorda il diritto di espatriare per desumerne che il cittadino ha diritto di ottenere il passaporto senza nemmeno rimborsare allo Stato, in parte, il costo del servizio relativo, senza cioè pagare una tassa che funziona come corrispettivo forfetario e parziale per le spese che lo Stato sopporta nei confronti dei cittadini che chiedono il passaporto. Perchè il costo di questo servizio dovrebbe gravare interamente sulla generalità dei cittadini, con ingiusto sacrificio di quelli che non chiedono alcun passaporto?

D'altra parte, se un cittadino ha mezzi per andare all'estero affrontando delle spese considerevoli, può pagare — in misura bassissima! — un parziale rimborso forfetario delle spese che lo Stato affronta per rilasciargli il passaporto.

Resta piuttosto da discutere sulla proporzione fra la tassa sul passaporto valido cinque anni e la tassa su quello valido fino ad un anno. Stamane in Commissione è stato osservato che chi paga per un periodo più lungo ottiene di solito un abbuono: quindi il pagamento per cinque anni dovrebbe essere proporzionalmente minore di quello per un anno. Di qui potrebbero scaturire due soluzioni, a modifica delle tasse proposte dalla Commissione: si potrebbe o abbassare la tassa per il quinquennio, o elevare da mille a duemila la tassa per un anno.

La Commissione, poi, propone in ogni caso di sostituire alle parole: « meno di » le parole: « non oltre ».

PRESIDENTE. Mi pervengono ora due emendamenti all'articolo 18 presentati dai senatori Minio, Casadei, Locatelli, Rizzo Giambattista, Nobili, Caldera, Barbareschi e Flecchia, del seguente tenore:

« Sopprimere l'articolo o — in via subordinata — sostituire al primo comma le parole " di lire cinquemila " con le altre " di lire mille " e al secondo comma le parole " di lire mille " con le altre " di lire duecento " ».

Prego l'onorevole relatore di esprimere il pensiero della Commissione in proposito.

BISORI, *relatore*. La Commissione mantiene il suo testo.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Sottosegretario di Stato per gli affari esteri di esprimere il pensiero del Governo in proposito.

TAVIANI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il Governo si attiene al testo della Commissione. Faccio notare come ha già detto il relatore, che una riduzione è già in atto, infatti la tassa è portata da duemila lire a mille lire e da diecimila a cinquemila. Soprattutto non bisogna scordare che con l'articolo 19 si propone l'esenzione per molte categorie di persone, e dichiaro subito a nome del Governo di accettare con entusiasmo la proposta del relatore di esentare i giornalisti inscritti nell'albo professionale.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta soppressiva dell'articolo 18 presentata dai senatori Casadei, Minio ed altri non accettata nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarzi.

(*Non è approvata*).

Metto ai voti l'articolo 18 con l'emendamento sostitutivo presentato in via subordinata dagli stessi proponenti dell'emendamento precedente. Il testo è questo:

« Pel rilascio o rinnovo dei passaporti ordinari, in Italia ed all'estero, è dovuta, per ciascuna persona iscritta e salve le eccezioni di cui all'articolo seguente, una tassa di lire 1.000.

« La tassa è di lire 200 se il passaporto è valido per meno di un anno.

« All'estero la tassa è riscossa in moneta locale ».

Chi approva questo emendamento sostitutivo, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo, è pregato di alzarsi.

(*Dopo prova e controprova non è approvato*).

Metto ai voti l'articolo 18 nel testo emendato della Commissione che è il seguente:

Art. 18.

Pel rilascio o rinnovo dei passaporti ordinari, in Italia ed all'estero, è dovuta, per ciascuna persona iscritta e salve le eccezioni di cui all'articolo seguente, una tassa di lire 5.000.

La tassa è di lire mille se il passaporto è valido per non oltre un anno.

All'estero la tassa è riscossa in moneta locale.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 19.

CERMENATI, *Segretario*:

Art. 19.

Nessun diritto o tassa è dovuto pel rilascio o rinnuovo di passaporti ordinari, in Italia od all'estero:

a) dagli indigenti;

b) dai cittadini che si recano o si trovano all'estero per lavoro;

c) dagli insegnanti o studenti di ogni scuola e grado, nonchè dagli studiosi, che si recano o si trovano all'estero per insegnamento o studio;

d) dai dipendenti dello Stato o di enti pubblici, anche locali, o parastatali;

e) dagli italiani all'estero che rimpatriano per servizio militare;

f) dai decorati al valor militare o civile;

g) dai mutilati o invalidi di guerra;

h) dalle vedove o dagli orfani di guerra;

i) dai ministri di culto, religiosi e missionari.

L'esenzione di cui al presente articolo si applica anche ai familiari e dipendenti di chi ad essa abbia diritto.

Gli atti, documenti e domande occorrenti pel rilascio o rinnuovo di passaporti in favore delle persone di cui nel presente articolo possono esser redatti e rilasciati in carta libera, con esenzione da qualsiasi imposta e tassa.

PRESIDENTE. Come il Senato può constatare, questo articolo si riferisce all'esenzione dalla tassa per il rilascio o il rinnovo di passaporti ordinari, e contiene varie lettere. Mentre alle lettere *a*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), *h*) ed *i*) non sono stati presentati emendamenti, alla lettera *b*) dai senatori Casadei, Rizzo Domenico, Giua, Castagno, Lussu e Minio è stato presentato un emendamento così formulato:

« Aggiungere dopo le parole: " o si trovano all'estero per lavoro " le altre: " e per ragioni di cura " ».

Il senatore Bisori propone di aggiungere, dopo l'alinea *b*), il seguente *b*-bis): « dai giornalisti inscritti nell'albo professionale ».

Infine i senatori Casadei, Rizzo Domenico ed altri, propongono di aggiungere la seguente lettera *l*): « dai lavoratori che si recano all'estero per trascorrervi il normale periodo di ferie ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore per svolgere il suo emendamento.

BISORI, *relatore*. Non c'è bisogno di svolgimento, onorevole Presidente. Come concediamo l'esenzione ai cittadini che si recano o si trovano all'estero per lavoro, mi sembra equo che l'esenzione sia concessa anche ai giornalisti, i quali, di solito, tipicamente per lavoro vanno all'estero. Va chiarito che deve trattarsi di giornalisti inscritti nell'albo professionale.

Voci dalla sinistra. No, giornalisti professionisti.

BISORI, *relatore*. Possiamo anche chiarire « giornalisti professionisti », se si ha il dubbio che possano fruire dell'esenzione inscritti nell'albo che sono non professionisti, ma pubblicisti.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario per esprimere l'avviso del Governo.

TAVIANI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Concordo nell'adottare il termine « professionisti » perchè altrimenti verrebbero compresi anche i pubblicisti, che sono moltissimi e fanno concorrenza ai professionisti!

PRESIDENTE. Onorevole Bisori, formuli allora il suo emendamento.

BISORI, *relatore*. L'emendamento verrebbe formulato così: « giornalisti professionisti inscritti nell'albo ».

PRESIDENTE. Le faccio presente, onorevole Bisori, che, come ho già comunicato, alla lettera *b*) è stato presentato un emendamento inteso ad aggiungere le parole: « o per ragioni di cura ». Ha facoltà di parlare per esprimere il parere della Commissione.

BISORI, *relatore*. La Commissione è contraria. L'Italia è talmente ricca di stazioni climatiche, balneari e curative, nonchè di case di cura, che non ci è affatto bisogno di agevolare i cittadini che vogliono andare a curarsi all'estero, esentandoli dal pagare la tassa sul passaporto. (*Commenti dalla sinistra; approvazioni dal centro*).

PRESIDENTE. Chiedo al senatore Casadei se mantiene il suo emendamento.

CASADEI. Rinunzio a rispondere a queste parole del relatore. Mantengo il mio emendamento.

PRESIDENTE. Procediamo allora alla votazione dell'articolo 19 per divisione.

Metto ai voti la prima parte dell'articolo 19, così formulata:

Art. 19.

Nessun diritto o tassa è dovuto pel rilascio o rinnovo di passaporti ordinari, in Italia od all'estero:

a) dagli indigenti;

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

Metto ai voti la lettera *b*), così formulata:

« *b*) dai cittadini che si recano o si trovano all'estero per lavoro; ».

(*È approvata*).

Un emendamento del senatore Casadei ed altri, tende ad aggiungere alle parole della lettera *b*) testè approvata, le altre « e per ragioni di cura ».

Coloro i quali sono favorevoli a questo emendamento, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo sono pregati di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Pertanto la lettera *b*) resta formulata nel testo della Commissione testè approvato.

Vi è poi un emendamento aggiuntivo proposto dal senatore Bisori tendente ad aggiungere una lettera *b*-bis), che poi in sede di coordinamento sarà cambiata, così formulato: « dai giornalisti professionisti inscritti nell'albo ».

Coloro i quali sono favorevoli a questo emendamento proposto dal relatore e naturalmente accettato dalla Commissione e dal Governo, sono pregati di alzarsi.

(*È approvato*).

Do lettura delle altre lettere del primo comma dell'articolo 19 nel testo della Commissione, sulle quali non sono stati presentati emendamenti:

« *c*) dagli insegnanti o studenti di ogni scuola e grado, nonchè dagli studiosi, che si recano o si trovano all'estero per insegnamento o studio;

« *d*) dai dipendenti dello Stato o di enti pubblici, anche locali, o parastatali;

« *e*) dagli italiani all'estero che rimpatriano per servizio militare;

« *f*) dai decorati al valor militare o civile;

« *g*) dai mutilati o invalidi di guerra;

« *h*) dalle vedove o dagli orfani di guerra;

« *i*) dai ministri di culto, religiosi e missionari ».

(*Sono approvate*).

Dovrebbe inserirsi qui l'emendamento dei senatori Casadei ed altri, che alle lettere di cui ora il Senato si è occupato propone di aggiungerne un'altra, così formulata:

« *l*) dai lavoratori che si recano all'estero per trascorrervi il normale periodo di feste ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Casadei per illustrare questo emendamento.

CASADEI. La ragione del mio emendamento, che si riallaccia a quello precedente, è semplice.

Poichè il relatore di maggioranza ha detto con tono ardentemente patriottico che vi sono molti luoghi di cura in Italia per curarsi, senza bisogno di andare all'estero, gli faccio osservare che la differenza — per lo specifico caso in questione — è questa che, mentre per curarsi nei patrî stabilimenti di cura i lavoratori devono pagare soggiorno, assistenza e viaggi, nei Paesi del socialismo, invece, tutto ciò è a puro titolo gratuito. È quindi del tutto demagogico il sacro fuoco che scalda il relatore ed i suoi amici. Finchè in Italia comanderanno i capita-

listi, Abano, Chianciano, Montecatini, la Riviera, saranno solo per i ricchi e non per i lavoratori. Noi lottiamo proprio anche perchè questa ingiustizia e questo obbrobrio finiscano, ma intanto perchè negare alla gente che non può, la possibilità che si offre loro di riguadagnare forza e salute altrove? Con la precedente votazione, la maggioranza ha cristianamente messo il veto, tutta presa dal suo odio e dalla sua paura.

Cosa sta a significare, in fondo, il mio emendamento? Che avendo la possibilità di trascorrere gratuitamente le normali vacanze di dieci o dodici giorni annui in Paesi ospitali — e non potendo d'altra parte fare ciò in Italia — i lavoratori non siano ostacolati in quello che, tutto sommato, è un loro preciso diritto: il diritto di andare dove vogliono e quando lo vogliano. Tanto più che il Governo italiano è ben lontano dal prendere qualsiasi provvedimento atto a tutelare la salute fisica e morale dei lavoratori. Questa è la ragione essenziale del mio emendamento.

Io spero che lo stesso motivo che ha indotto la maggioranza a respingere la possibilità dei lavoratori di andare gratuitamente a curarsi fuori — cosa che non possono fare in Italia — non già per mancanza di valorosi sanitari ... (*Proteste vivissime dalla destra*).

TARTUFOLI. Dove? Vogliamo sapere dove!

CASADEI. Signori, ciò che non è stato ancora possibile ottenere qui, altrove è già norma valida per tutti e, giacchè mi chiedete dove, vi dirò: in Unione Sovietica, in Polonia, in Ungheria, in Romania, in Bulgaria e in Cecoslovacchia. Questi generosi Paesi — ove il potere non è più in mano ai capitalisti — sono lieti di accogliere ogni anno un certo numero di lavoratori stranieri: francesi, italiani, inglesi, ecc., gratuitamente.

TARTUFOLI. Anche in Italia ci sono questi istituti!

Voci dalla sinistra. Dove? (*Clamori vivissimi*).

PRESIDENTE. Invito il senatore Tartufoli a non interrompere più. Se si verifica un'altra interruzione sospendo la seduta. Onorevole Casadei, continui.

CASADEI. Chiedo che non si impedisca questo. Non è vero, purtroppo, che in Italia vi siano oggi istituzioni le quali consentono ai lavoratori il godimento gratuito delle ferie in luoghi di cura. Nella legislazione italiana questo non c'è ancora: ci auguriamo che venga presto.

Faccio osservare inoltre — per rilevare una parola suonata in questa Aula — che se una vergogna c'è, essa, in ogni caso sta proprio in questa carenza della nostra legislazione, e non già nel senso di solidarietà e di ospitalità dei lavoratori di altri Paesi disposti ad accogliere fraternamente i nostri. E non abbia timori il Governo: non andrebbero a sovvertire l'ordine dello Stato, nè a tramare contro le nostre buone relazioni con gli altri Stati.

Sottoponiamo quindi al vostro senso di umanità questo emendamento. Ci tenete tanto a dimostrare a parole la vostra sollecitudine verso i nostri lavoratori, e l'avete ripetuto mille volte: ebbene, questo è uno dei casi pratici per dimostrare la vostra coerenza.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole relatore ad esprimere il parere della Commissione.

BISORI, *relatore*. Alla osservazione che, quando dianzi parlavamo di espatri per cura, si intendeva alludere a lavoratori che espatrierebbero per andare in luoghi dove (si dice) verrebbero curati gratuitamente, rispondo che l'emendamento dianzi discusso non si riferiva solo a lavoratori espatrianti per curarsi gratuitamente. Quindi, se fosse stato accolto quell'emendamento, ne avrebbero usufruito anche lavoratori che espatriavano per curarsi a pagamento.

Ma veniamo all'emendamento che discutiamo ora, senza più occuparci di questioni ormai postume.

Confesso che quando ho letto questo emendamento ho detto fra me: « ma guarda! Sui giornali dell'opposizione si legge sempre che l'Italia è un cumulo di macerie e di miseria: e viceversa ci sono, in Italia, lavoratori che possono perfino andare all'estero per trascorrervi le ferie! ». Ora, invece, sento che si vuole alludere non a lavoratori che possano permettersi di andare in ferie all'estero nei modi normali, ma a lavoratori che andrebbero all'estero per passarvi le ferie gratuitamente.

Però questa limitazione nell'emendamento non c'è scritta: quindi avrebbero diritto di espatriare per ferie senza pagar tassa tutti i

lavoratori, anche quelli che non sperano in alcuna gratuità di soggiorno.

Ad ogni modo, osservo che qui non si tratta di permettere o di impedire a questi lavoratori di andare all'estero nel periodo di ferie, se lo vogliono: qui si tratta solo di far loro pagare o no, pel passaporto, una tassa che è, per un anno, di sole mille lire. Ora, se è vero che quei lavoratori andrebbero all'estero per passarvi le ferie gratuitamente, potrebbero benissimo anche frugarsi in tasca e trarne un foglio da mille lire per la tassa sul passaporto: quel viaggio all'estero resterebbe, per loro, un'operazione attiva.

Voce dalla sinistra. I ministri del culto li mandate gratuitamente! (*Commenti dal centro*).

BISORI, *relatore.* I ministri del culto non vanno per ferie, ma per una missione; vi lasciano anche la vita e chi li massacra voi sapete da che parte è. (*Vivi applausi dal centro e dalla destra*).

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Sottosegretario ad esprimere il parere del Governo.

TAVIANI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.* Faccio notare che al comma *a*) si si parla già di lavoratori indigenti. Quindi coloro che sono indigenti sono esentati dal pagamento in virtù della lettera *a*). Non mi pare necessario aggiungere altro.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento del senatore Casadei che propone l'esonero dal pagamento di ogni diritto o tassa per i lavoratori che si recano all'estero per trascorrervi gratuitamente il normale periodo di ferie.

FIORE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FIORE. Vorrei ricordare ai colleghi del Senato che hanno interrotto affermando che anche in Italia c'è la possibilità per i lavoratori di essere assistiti gratuitamente, la battaglia che abbiamo combattuto nel Senato per i pensionati che ancora non hanno nessuna assistenza medico-farmaceutica, nè i pensionati della Previdenza sociale, nè i pensionati statali. Prendo però volentieri atto delle citate interruzioni perchè fra giorni sarà in discussione al Senato il disegno di legge riguardante i dipendenti statali ed i pensionati. In tale sede presenteremo un emendamento per la estensione dell'assistenza medico-farmaceutica, che certamente la maggioranza governativa approverà per non smentirsi.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento del senatore Casadei ed altri. Tale emendamento non è accettato nè dalla Commissione, nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti gli ultimi due commi dell'articolo sui quali non vi sono proposte di emendamenti. Chi li approva è pregato di alzarsi.

(*Sono approvati*).

Resta ben stabilito che l'articolo 19 è stato approvato nel testo della Commissione con l'aggiunta di una lettera *b*)-*bis* relativa ai giornalisti professionisti inscritti nell'Albo.

Veniamo all'articolo 20: se ne dia lettura.

CERMENATI, *Segretario*:

Art. 20.

Chiunque riceva un nuovo libretto di passaporto ordinario dovrà, anche se ammesso alle esenzioni disposte nell'articolo 19, rimborsare il costo del libretto.

PRESIDENTE. Metto ai voti quest'articolo 20. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 21. Se ne dia lettura.

CERMENATI, *Segretario*:

CAPO III

PASSAPORTI COLLETTIVI.

Art. 21.

A gruppi da cinque a cinquanta persone può esser rilasciato, per motivi religiosi, culturali, turistici, sportivi od altri previsti da accordi internazionali, un passaporto collettivo, valido per un solo viaggio all'estero di durata non superiore a quattro mesi, non rinnovabile.

Possono appartenere al gruppo minorenni di ogni età.

Non possono appartenere al gruppo coloro che non potrebbero ottenere il passaporto ordinario secondo l'articolo 2 della presente legge.

RIZZO GIAMBATTISTA. All'ultima riga invece di « secondo l'articolo 2 della presente legge » direi: « secondo le disposizioni della presente legge ».

BISORI, *relatore*. Sta bene.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 21 come risulta dall'emendamento del senatore Rizzo Giambattista. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 22.

CERMENATI, *Segretario*:

Art. 22.

Il gruppo deve avere un capo munito di passaporto ordinario.

Gli altri componenti il gruppo, esclusi quelli d'età inferiore ai 14 anni, devono esser muniti di documento d'identificazione valido a norma di legge.

La domanda di passaporto collettivo verrà presentata dal capo gruppo e saranno applicabili, nei riguardi degli altri componenti il gruppo, gli articoli 14 e 17.

PRESIDENTE. Metto ai voti quest'articolo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 23.

CERMENATI, *Segretario*:

Art. 23.

Per ogni componente il gruppo — esclusi il capo ed i minori di quattordici anni, nonchè le persone di cui alle lettere *a*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), *h*), *i*) dell'articolo 19 — è dovuta una tassa di lire 300.

Il Ministro delle finanze può concedere, di volta in volta, riduzioni od esenzioni.

PRESIDENTE. Il senatore Bisori propone nel primo comma dopo le parole « lettere *a*) » le altre: « *b-bis*) ». Questo è una conseguenza dell'approvazione dell'emendamento riguardante i giornalisti professionisti.

I senatori Casadei, Minio e Lussu propongono nel primo comma di ridurre la tassa da « lire 300 » a « lire 100 ».

CASADEI. Rinunciamo a questo emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 23 che con l'emendamento proposto dal senatore Bisori resta così formulato:

« Per ogni componente il gruppo — esclusi il capo ed i minori di quattordici anni, nonchè le persone i cui alle lettere *a*), *b-bis*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), *h*), *i*) dell'articolo 19 — è dovuta una tassa di lire 300 ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Del secondo comma, i senatori Casadei, Minio e Lussu propongono la soppressione.

MINIO. Ritiriamo l'emendamento con l'augurio che il Ministro delle finanze faccia un uso discreto di questa disposizione.

PRESIDENTE. Metto ai voti il secondo comma dell'articolo 23 nel testo della Commissione.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 24.

CERMENATI, *Segretario*:

CAPO IV

PASSAPORTI SPECIALI
E DOCUMENTI EQUIPOLLENTI.

Art. 24.

Possono esser rilasciati e rinnovati passaporti diplomatici e di servizio:

a) a coloro che occupano alte cariche dello Stato;

b) ai funzionari del Ministero per gli affari esteri;

c) a coloro che viaggiano per incarico dello Stato;

d) ai familiari e dipendenti delle persone suddette.

Saranno applicabili gli articoli da 13 a 17.

PRESIDENTE. I senatori Rizzo Giambattista, Gasparotto ed altri propongono nel primo comma dopo la parola: « rinnovato » aggiungere l'altra: « gratuitamente ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Rizzo Giambattista per svolgere questo emendamento.

RIZZO GIAMBATTISTA. Questo è un emendamento che giova a chiarire quello che già è sostanzialmente nell'articolo. Va bene che nell'ultimo comma si dice che saranno applicabili gli articoli dal 13 al 17, ma non si fa alcun riferimento all'articolo 19 e potrebbe sorgere il dubbio se il passaporto sia gratuito.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore per esprimere il parere della Commissione in proposito.

BISORI, *relatore*. Quanto alla sostanza, è indiscusso che questi passaporti verranno rilasciati gratuitamente: infatti l'ultimo comma dell'articolo dichiara: « saranno applicabili gli articoli dal 13 al 17 ». Non sono richiamati gli articoli 18, 19 e 20 che riguardano le tasse. È perciò indubbio che questi passaporti verranno riasciati gratuitamente.

Quanto alla forma, proprio per le argomentazioni che ora ho svolte circa la sostanza, riteniamo superfluo l'emendamento Rizzo che porterebbe a dire due volte una cosa che è già detta efficacemente una volta sola.

PRESIDENTE. Onorevole Rizzo, mantiene il suo emendamento?

RIZZO GIAMBATTISTA. Dopo queste dichiarazioni, lo ritiro.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 24 nel testo della Commissione di cui è stata data lettura poc'anzi. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura degli articoli successivi.

CERMENATI, *Segretario*:

Art. 25.

Possono esser rilasciati e rinnovati passaporti speciali, lasciapassare, certificati « Nansen » e consimili documenti in favore di cittadini italiani, di stranieri e di apolidi quando ciò sia previsto da accordi internazionali cui l'Italia abbia aderito.

Saranno applicabili gli articoli da 13 a 18.

(*È approvato*).

Art. 26.

A chi soggiorni, stabilmente o temporaneamente, in vicinanza della frontiera possono essere rilasciate o rinnovate carte di frontiera, tessere di turismo alpino e consimili documenti equipollenti a passaporto.

Saranno applicabili gli articoli da 13 a 18.

(*È approvato*).

CAPO V.

DISPOSIZIONI PENALI.

Art. 27.

Chi esce dal territorio italiano senza passaporto od altro documento equipollente, è punito con l'arresto fino ad un mese e con l'ammenda fino a lire 100.000, salvo che il fatto costituisca reato più grave.

PRESIDENTE. Sull'articolo 27 è stato presentato un emendamento da parte dei senatori Casadei, Minio, Lussu, tendente a sostituire alle parole: « con l'arresto fino ad un mese e con l'ammenda fino a lire 100.000 », le altre: « con l'arresto fino ad un mese o la contravvenzione fino a lire 5.000 ».

Onorevole Casadei, desidererei che mi spiegasse questa formulazione, perchè non l'ho ben compresa.

CASADEI. Nell'emendamento è stato scritto, erroneamente, « contravvenzione », mentre si doveva dire correttamente « ammenda ».

Noi intendiamo ridurre le penalità e soprattutto armonizzare quella pecunaria con quella detentiva. Desidero sapere dalla Commissione se aderisce alla proposta di accordarci per una riduzione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore per dare l'avviso della Commissione.

BISORI, *relatore*. Oltre alla riduzione dell'ammenda da 100 mila a 50 mila lire, l'emendamento Casadei introdurrebbe anche un'altra modifica: infatti la Commissione prevede, congiuntamente, l'arresto e l'ammenda, mentre invece l'emendamento parla di arresto o di ammenda.

La Commissione fa un grande passo verso coloro che propongono l'emendamento: accet-

terebbe la formula disgiuntiva; però non potrebbe ammettere assolutamente la riduzione dell'ammenda. Accetterebbe, dunque, la formula disgiuntiva purchè l'ammenda venisse elevata fino a lire 300 mila.

Aggiungo qualche chiarimento. Noi facciamo, come dissi ieri, una legge complessa, accuratamente strutturata, di ben 31 articoli. Dobbiamo, per coerenza, comminare sanzioni ragionevoli per chi la viola. Ora — se ammettiamo che a taluni contravventori possa, anzichè l'arresto, infliggersi l'ammenda — dobbiamo anche ammettere che quell'ammenda possa essere di notevole entità; e questo particolarmente in riguardo a persone abbienti che, altrimenti, potrebbero varcare abusivamente il confine pensando che, praticamente, affronterebbero, se scoperte, un'ammenda modesta il cui pagamento riuscirebbe loro assai lieve. In questo senso la Commissione ha deliberato nella riunione di stamani.

PRESIDENTE. Onorevole Bisori, mantiene il testo o insiste nell'emendamento di elevare l'ammenda a 300 mila lire?

BISORI, *relatore*. Come in altre occasioni, la Commissione in prima linea è favorevole ai testi di cui ha la paternità. Avanza, in via di conciliazione, delle proposte verso gli emendatori; se questi non se ne appagano, la Commissione mantiene il proprio testo.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Casadei a tener conto che per l'ammenda non è fissato un minimo, ma si dice « fino a ». In virtù di questa considerazione, lei potrebbe rinunziare a questo emendamento. Mi perdoni questo invito.

CASADEI. Accetto l'invito e rinuncio all'emendamento.

PRESIDENTE. Dunque la Commissione non insiste nell'elevare l'ammenda a lire 300 mila, però consente a stabilire « o con l'arresto ».

BISORI, *relatore*. Il testo originario comporta « e » e non « o ».

PRESIDENTE. Lei ha detto che consentiva con l'onorevole Casadei di sostituire « o » ad « e ».

BISORI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BISORI, *relatore*. La Commissione aveva deliberato di consentire questa sostituzione purchè l'ammenda fosse elevata a 300 mila lire. Non ho potere di modificare quello che è stato deliberato dalla Commissione. Concludendo, la Commissione mantiene il proprio testo originario, dato che il testo studiato stamani per un'eventuale conciliazione con gli emendatori non viene da essi accettato.

PRESIDENTE. L'emendamento è stato ritirato, in quanto la sostituzione di « o » ad « e » è stata poc'anzi da lei accettata.

BISORI, *relatore*. Il deliberato della Commissione è inscindibile: o manteniamo il testo originario o proponiamo un testo nuovo, d'accordo con la sinistra, nel quale si dica « o », ma si dica anche « 300 mila lire ».

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il senatore Casadei. Ne ha facoltà.

CASADEI. Onorevole Presidente, avrò certo capito male. Avevo rinunziato all'emendamento in quanto credevo che la Commissione lo avesse accettato in una formula pressochè identica. Siccome pare che essa, invece, non sia di questo parere, credo che si dovrà almeno proporzionare la pena pecuniaria alla pena detentiva, diversamente si potrebbe verificare il caso di far scontare a dei cittadini addirittura un paio di anni di carcere per la tramutazione dell'ammenda anche nelle corrispondenti giornate di prigione. La ragione fondamentale del mio emendamento era appunto in questa necessità di armonizzazione tra le due pene. Ora mi si viene a dire solo che non si accetta l'emendamento disgiuntivo, ma che si vuole addirittura elevare l'ammenda da 100 mila a 300 mila lire, vale a dire a circa 30 mesi di detenzione. È chiaro che a queste condizioni non è possible accettare.

PRESIDENTE. Prego la Commissione ed il Governo di esprimere il proprio parere in proposito.

BISORI, *relatore*. Non posso altro che rimettermi al Senato.

TAVIANI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Io preferirei il testo definitivo della Commissione, senza nessuna elevazione, di ammenda, lasciando però la « e » anzichè la « o ».

PRESIDENTE. Onorevole Sottosegretario, mantiene il testo della Commissione anche per l'ammontare dell'ammenda?

TAVIANI, *Sottosegretario di Stato per gli afari esteri*. Sì, ma senza elevarla.

DE LUCA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE LUCA. Signor Presidente, non vorrei che votandosi senza nessuna dichiarazione da parte mia l'emendamento adesso in votazione, fosse in qualche modo precluso poi l'esame degli emendamenti miei, in quanto sembrerebbe che la norma dovesse essere di carattere generale, capace di escludere le ipotesi di carattere particolare, da me prese in considerazione, che invece io vorrei fatte espressamente salve.

OGGIANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

OGGIANO. Signor Presidente, sono favorevole più all'emendamento Casadei che alla proposta della Commissione, per i motivi che esporrò.

Io trovo che non ci sia la proporzione che ci deve essere nella fissazione delle pene, come si usa per provvedimenti di questo genere e come del resto è stabilito anche nel Codice penale. Non trovo proprio che ci sia quella proporzione che consenta al giudice di irrogare una pena piuttosto che un'altra senza giungere ad esagerazioni o addirittura ad aberrazioni. Quando si pensa che non pagando la multa il condannato è costretto ad espiare la pena del carcere, c'è da rabbrividire di fronte alla proposta della multa di 300.000 lire, che presso a poco corrisponde ad una pena da scontarsi in carcere di circa due anni o forse più; perchè la proporzione tra il giorno di carcere e l'ammontare della multa che si paga è di quattrocento lire.

Pertanto, se si dovesse osservare invece la proporzione — il che a mio avviso è necessario tenere presente — la multa dovrebbe andare, con un mese di arresto, alternativamente si capisce, fino a 12, 15.000 lire, non di più. Dunque la pena dovrebbe consistere nell'arresto fino ad un mese o nella multa fino a 12, 15.000 lire, appunto perchè tale cifra presso a poco corrisponde alla pena corporale di un mese.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per gli affari esteri, per esprimere il parere del Governo.

TAVIANI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Onorevole Presidente, mi è giunto in questo momento un emendamento aggiuntivo degli onorevoli De Luca, Ricci Mosè, Angelini Nicola ed altri, a cui è stato già accennato, ma che non è stato ancora letto.

Mi permetterei di osservare che, se l'articolo fosse accettato con l'emendamento aggiuntivo, potrebbe venire a modificarsi la posizione del Governo su quanto è l'attuale primo comma dell'articolo.

PRESIDENTE. Darò lettura del comma aggiuntivo proposto dai senatori De Luca, Ricci Mosè, Nicola Angelini, Lovera, Menghi e Gerini all'articolo 27: « aggiungere i seguenti commi: " la pena è dell'arresto fino a sei mesi e dell'ammenda fino a lire 100.000, nel caso in cui il passaporto sia stato negato o ritirato, nelle ipotesi previste rispettivamente dall'articolo 8 e dall'articolo 15, ultimo comma. Con le pene di cui alla prima parte di questo articolo è punito chi passa da uno Stato estero per il quale è munito di passaporto valido ad un altro Stato per cui il passaporto non è valido " ».

Sarà opportuno che l'onorevole De Luca svolga il suo emendamento prima che noi mettiamo ai voti il primo comma dell'articolo 27. Ha facoltà di parlare.

DE LUCA. Onorevoli colleghi, lo spirito del mio emendamento è evidente. Non merita la stessa pena chi non ha avuto un rifiuto e comunque non ha saputo che le autorità si sarebbero opposte ad una certa sua attività, in confronto di chi invece si ribella ad un ordine legittimamente dato. Quindi a mio avviso vanno trattate le due ipotesi di reato in modo diverso, e naturalmente considerata più grave quella che prevede essere intervenuto il divieto da parte dell'autorità, per le ragioni dette nell'articolo 8 e nell'articolo 15.

Io sono alquanto perplesso in ordine alla prima parte dell'articolo, se cioè debba esservi congiunzione fra arresto ed ammenda oppure disgiunzione; potrei anche optare per la disgiunzione, perchè in fondo chi non ha la coscienza, come dicevo dianzi, di infrangere un divieto, di andare, ribelle, contro un ordine legislativamente dato, ha il diritto, direi quasi, ad una considerazione di particolare benevolenza. Quindi sarei dell'opinione della disgiunzione: accetterei l'« o » invece che l'« e », in congiunzione con il mio emendamento aggravante, per il caso in cui ci sia precisamente l'aggravante della *mala intentio* di chi si pone contro il divieto legittimamente dato.

Può verificarsi infine un'altra ipotesi: chi ha il passaporto per uno Stato e passa da quello Stato ad un altro, per analogia, mi pare che si trovi più vicino alla ipotesi prima che non all'ipotesi seconda, perchè il divieto non c'è stato. Comunque chi espatria deve obbedire anche nella destinazione all'autorità dello Stato; se non obbedisce, mi pare che debba anche per questa ipotesi essere punito, sia pure in forma lieve.

Questa è la ragione del mio emendamento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore per esprimere il parere della Commissione.

BISORI, *relatore*. Io credo — d'accordo con quel tanto di Commissione che è attorno a me in questo momento — che l'emendamento De Luca consenta un riesame dell'intera materia. Crediamo quindi che si possa, nel testo della Commissione, sostituire senz'altro « o » ad « e » lasciando « lire 100.000 »; che si possa poi, per delineare una aggravante, accettare l'emendamento De Luca; e che resti, in coerenza, accettabile anche l'ultima parte dell'emendamento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Casadei, per dichiarare se mantiene il suo emendamento.

CASADEI. Devo ripetere quanto ho già detto. Il rilascio del passaporto non è un fatto politico. L'aggravante delle pene che si sta proponendo è una cosa inaccettabile. Oggi l'espatrio abusivo non può più considerarsi un delitto, bensì un'infrazione amministrativa. Chi può essere che tenti di andare all'estero senza documento, se non chi ha bisogno di lavorare e non trova lavoro in patria? Quelli cui la maggioranza vuole alludere adottano ben altri sistemi per eventuali passaggi da uno Stato all'altro. Quindi questo articolo, se mantenuto, diventerebbe inutile e persecutorio verso la povera gente. (*Interruzioni dei senatori De Luca e Pastore*).

Prendo atto pertanto della proposta della Commissione e dichiaro di mantenere il mio emendamento che limita la contravvenzione a 5 mila lire.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Sottosegretario di Stato ad esprimere il parere del Governo.

TAVIANI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Accetto l'emendamento degli onorevoli De Luca, Ricci Mosè e, dato che questo emendamento è sufficiente per quanto riguarda coloro che trasgrediscono gli articoli 8 e 15, per gli altri casi accetto l'emendamento di sostituire la « e » con la « o ».

MINIO. Domando di parlare per dichiarazioni di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MINIO. Con la mia dichiarazione voglio solo rilevare che in sede di Commissione — e qui mi rivolgo in modo particolare al relatore — fu discusso il caso del passaggio da uno Stato per il quale era stato rilasciato il passaporto ad un altro Stato. Ora mi sembra molto strano che il relatore senatore Bisori abbia accettato a nome della Commissione...

BISORI, *relatore*. A nome della maggioranza della Commissione.

MINIO. Ma quando eravamo in Commissione è stata pure la maggioranza che ha deciso di non considerare come reato e di non punire il passaggio da uno Stato ad un'altro!

BISORI, *relatore*. Ma è tutto un nuovo sistema quello che è stato proposto ora!

MINIO. Quando un cittadino ha ricevuto un passaporto per un Paese e si trova all'estero, come si può considerare reato il passaggio da un Paese ad un'altro? Faccio poi presente al senatore De Luca, che ha parlato di rispetto alla legge ed ha detto che qui si fa la giustizia, che non si tratta di legge o di giustizia, dal momento che il passaporto può essere rifiutato per motivi puramente politici che non hanno niente a che vedere con la legge. Non si vorrà mica far passare il criterio discrezionale di un questore come legge!

OGGIANO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

OGGIANO. Proporrei che si votasse per divisione l'articolo, in due parti: fino alle parole « fino a un mese » e poi fino alla fine.

BISORI, *relatore*. Chiederei allora che si votasse prima l'emendamento De Luca, in quanto accettiamo l'attenuazione del primo comma.

PRESIDENTE. No, no, si tratta di emendamenti aggiuntivi e prevedono ipotesi diverse. Veniamo ai voti e soprattutto cerchiamo

di capirci. L'articolo 27 nel testo della Commissione è così formulato:

« Chi esce dal territorio italiano senza passaporto od altro documento equipollente, è punito con l'arresto fino ad un mese e con l'ammenda fino a lire 100.000, salvo che il fatto costituisca reato più grave ».

Il senatore Casadei propone che invece di dire: « con l'arresto fino ad un mese e con la ammenda » si dica: « con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda ». Questo emendamento è accettato dalla Commissione e dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Il senatore Casadei propone poi che invece di « fino a lire 100.000 » si dica « fino a lire 5.000 ». Metto ai voti questo emendamento. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti l'ultimo inciso del comma: « salvo che il fatto costituisca reato più grave ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

L'articolo 27 è così approvato nel testo della Commissione con la sola variazione della « e » in « o ».

Il senatore De Luca propone di aggiungere all'articolo 27 il seguente comma:

« La pena è dell'arresto fino a sei mesi e dell'ammenda fino a lire 100.000, nel caso in cui il passaporto sia stato negato o ritirato, nelle ipotesi previste rispettivamente dall'articolo 8 e dell'articolo 15 ultimo comma ».

Questo comma è stato accettato dalla maggioranza della Commissione e dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Il senatore De Luca propone altresì un secondo comma aggiuntivo del seguente tenore:

« Con le pene di cui alla prima parte di questo articolo è punito chi passa da uno Stato estero per il quale è munito di passaporto valido ad un altro Stato, per cui il passaporto non è valido ».

Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Dopo prova e controprova è approvato*).

Quindi l'articolo 27 resta formulato nel testo della Commissione, con la sola sostituzione, nel primo comma dell'« o » all'« e », cioè le due pene sono alternative, e con l'aggiunta dei due commi proposti dal senatore De Luca.

Si dia lettura dell'articolo 28.

CERMENATI, *Segretario*:

CAPO VI.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.

Art. 28.

È delegato al Governo il modificare, entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, gli articoli 3, 4, 13, 15, 21 e 22 della medesima per uniformare le norme in essi contenute ai trattati che in materia venissero conclusi con altri Paesi per adottare passaporti identici o similari.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il senatore Rizzo Giambattista. Ne ha facoltà.

RIZZO GIAMBATTISTA. Onorevoli colleghi, vorrei esprimere la mia perplessità su questo articolo proposto dalla Commissione, che propone una questione di ordine generale sulla quale mi pare debba fermarsi l'attenzione del Senato.

Io sono del tutto favorevole, anzi entusiasticamente favorevole al principio che è sottinteso nell'articolo, cioè che sarà fatto ogni sforzo da parte dell'Italia e del suo Governo perchè, d'accordo con altri Paesi, si adottino passaporti identici o similari.

Il mio dubbio è di natura costituzionale o quanto meno di correttezza legislativa. In sede di discussione generale io avevo espresso il dubbio se nell'articolo si volesse dare una delega legislativa al Governo per la legge di ratifica del trattato internazionale che prevede l'adozione di passaporti identici o similari.

Il chiarimento dell'onorevole relatore ha tolto questo mio dubbio, ma ne ha aggiunto uno ancora più consistente. Secondo quel che ha detto l'onorevole relatore, la procedura per ar-

rivare alla concreta adozione dei passaporti identici o similari sarebbe la seguente: con un trattato stipulato nelle forme normali sarebbero concordati tali passaporti, il trattato sarebbe poi sottoposto al Parlamento il quale, con legge ordinaria, ratificherebbe il trattato. In un secondo momento poi opererebbe la delega che noi con questo articolo dovremmo dare al Governo, per cui il Governo sarebbe autorizzato ad adottare in forma legislativa tutte quelle disposizioni che conseguirebbero dalla ratifica del trattato.

Ed allora io dico: come possiamo sin da ora (questo dal punto di vista della correttezza legislativa) impegnare la volontà del Parlamento futuro, il quale nelle forme normali dovrà pronunziarsi sulla legge di autorizzazione a ratificare? Come possiamo noi sin da ora dire che tutte le leggi, che si renderanno necessarie a seguito della legge di autorizzazione a ratificare il trattato internazionale che prevede passaporti identici o similari, sono delegate al Governo?

Ritengo che sotto questo aspetto, pur apprezzando moltissimo il principio da cui è stata mossa la Commissione nell'offrire, si può dire, agli altri Paesi la possibilità di arrivare ad una regolamentazione unica in materia di passaporti, sarebbe preferibile non approvare l'articolo in questione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore per esprimere l'avviso della Commissione.

BISORI, *relatore*. Dissi in Commissione, quando discutevamo questo articolo, che esso mi faceva venire in mente certe case in cui, ad una parete laterale senza finestre, si vedono sporgere delle pietre, destinate a servire di addentellato per una futura sperata costruzione. Questo articolo è come quegli addentellati: è destinato ad una futura sperata costruzione. E serve soprattutto ad esprimere l'auspicio — sul quale anche il senatore Rizzo concorda — che intervengano dei trattati che tendano ad europeizzare, e magari ad unicare in senso ancora più lato i passaporti, per lo meno nelle forme esteriori.

Giuridicamente è concepibile e giustificata l'impostazione di questo articolo. Come dissi in discussione generale, se gli auspicati trattati interverranno, dovremo in un primo momento ratificarli in Parlamento agli effetti sostanziali e dovremo poi, in un secondo momento, emanare, agli effetti interni, una legge che modifichi la nostra legge interna sui passaporti adattandola a quei trattati. Ora con l'articolo che discutiamo noi ci riferiamo (*interruzione del senatore Rizzo*) solo a questa seconda fase: e, per questa seconda fase, a titolo di auspicio, deleghiamo il Governo, fin da ora, ad applicare le disposizioni degli sperati trattati. È una delega al Governo, dunque, che noi diamo: la diamo per un termine limitato (tre anni) con criteri che emergeranno dai trattati, per l'oggetto definito da questo articolo: siamo perfettamente in regola con l'articolo 76 della Costituzione.

È poi perfettamente ragionevole, dal lato politico, che questa delega venga concessa: mi consta, infatti, che vi sono già in corso delle trattative internazionali per accordi sui passaporti. Lasciate, dunque, che da questa legge parta l'auspicio che queste trattative abbiano buon esito!

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario per esprimere l'avviso del Governo.

TAVIANI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Sono in corso delle trattative per una convenzione che riguarda appunto i passaporti, almeno nell'àmbito europeo. Evidentemente quello che ha detto il senatore Bisori è molto chiaro. Dopo aver ratificato queste convenzioni (quindi non c'è nessuna delega, in quanto il Senato deve ratificarle), si può evitare una ulteriore elaborazione di una legge da parte del Parlamento. Mi sembra che sia tutto tempo risparmiato.

RIZZO GIAMBATTISTA. La delega si potrebbe dare all'atto in cui il Parlamento voterà la legge di ratifica.

PERSICO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERSICO. Signor Presidente, volevo dire che noi stiamo studiando all'Assemblea di Strasburgo l'istituzione del passaporto unico europeo, ed è molto probabile che tra pochi mesi questo progetto venga approvato. Quindi l'eventualità è forse molto più vicina di quel che non si creda.

Ma la mia domanda è questa: non è forse meglio, anzichè: « è delegato al Governo il mo-

dificare », dire: « il Governo è delegato a modificare »?

BISORI, *relatore*. Sono d'accordo per dire: « il Governo è delegato a modificare ».

PRESIDENTE. Onorevole relatore, la Commissione la fa propria questa proposta?

BISORI, *relatore*. Sì.

RIZZO GIAMBATTISTA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIZZO GIAMBATTISTA. Onorevole Presidente, io ho posto un quesito; e nonostante l'onorevole Sottosegretario in questo momento allarghi le braccia, debbo dire che esso non ha trovato risposta.

Io ho detto: non è preferibile che questa delega sia data nel momento in cui il Parlamento, nella pienezza dei suoi poteri legislativi, andrà a votare la legge di autorizzazione a ratificare il trattato internazionale? Perchè fin da questo momento noi dobbiamo prevedere una delega la quale spiegherà i suoi effetti dopo che il Parlamento interverrà in sede legislativa normale per ratificare un trattato internazionale? È un quesito al quale non ho trovato risposta, ed è questo il motivo per cui io voterò contro l'articolo in esame.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda di parlare metto ai voti l'articolo 28 nel testo della Commissione, il quale resta così definitivamente formulato, secondo la proposta della Commissione stessa:

CAPO VI.

DISPOSIZIONI FINALI TRANSITORIE.

Art. 28.

Il Governo è delegato a modificare, entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, gli articoli 3, 4, 13, 15, 21 e 22 della medesima per uniformare le norme in essi contenute ai trattati che in materia venissero conclusi con altri Paesi per adottare passaporti identici o similari.

Coloro i quali sono favorevoli sono pregati di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 29. Se ne dia lettura.

CERMENATI, *Segretario*:

Art. 29.

Col regolamento per l'esecuzione della presente legge saranno, fra l'altro, stabilite le caratteristiche dei vari libretti di passaporto e suoi equipollenti, le modalità pel pagamento delle tasse e pel rimborso dei libretti, le modalità sui visti d'entrata e d'uscita alla frontiera.

PRESIDENTE. Se nessuno domanda di parlare metto ai voti l'articolo 29. Coloro i quali sono favorevoli sono pregati di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 30. Se ne dia lettura.

CERMENATI, *Segretario*:

Art. 30.

Sono abrogate tutte le disposizioni vigenti in materia di passaporti e documenti equipollenti.

Sono altresì abrogati i primi due commi dell'articolo 158 del testo unico delle leggi sulla pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

I passaporti e documenti equipollenti rilasciati prima dell'entrata in vigore della presente legge sono validi fino alla loro scadenza e sono rinnovabili secondo la presente legge.

PRESIDENTE. Non sono stati presentati emendamenti. Nessuno chiedendo di parlare, lo metto ai voti. Coloro i quali sono favorevoli sono pregati di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 31 ed ultimo. Se ne dia lettura.

CERMENATI, *Segretario*:

Art. 31.

La presente legge entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

PRESIDENTE. Non vi sono emendamenti. Nessuno chiedendo di parlare, lo metto ai voti. Coloro i quali sono favorevoli sono pregati di alzarsi.

(*È approvato*).

Prima di mettere ai voti la legge nel suo complesso fo notare che il disegno di legge presentato dal Governo aveva questo titolo: « Rilascio dei passaporti per l'estero » il disegno di legge nel testo della Commissione ha invece il titolo: « Sui passaporti ». La Commissione insiste nella sua proposta?

BISORI, *relatore*. Sì.

PRESIDENTE. Metto ai voti quindi il titolo proposto dalla Commissione che è diverso da quello del disegno di legge proposto dal Governo. Coloro i quali sono favorevoli sono pregati di alzarsi.

(*È approvato*).

Si intende che se non vi sono osservazioni, la Commissione, tenendo presente la discussione avvenuta, procederà al coordinamento di carattere puramente formale degli articoli, con la solita riserva che qualora si rendesse necessario di modificare sostanzialmente qualche disposizione, la Commissione dovrebbe riferirne all'Assemblea.

Con questo preavviso metto ai voti la legge nel suo complesso.

GIUA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIUA. Il gruppo socialista è contrario a questa legge, perchè pensa che essa sia in antitesi con lo spirito della Carta costituzionale. Io, poi, faccio questa dichiarazione anche con un certo rammarico, non perchè mi sia create delle illusioni, soprattutto dal 1948 ad oggi, sul trasformismo di alcuni uomini della Democrazia cristiana, ma perchè oggi mi trovo dinanzi al Sottosegretario per gli esteri che era membro della Commissione dei 75 e membro, come chi vi parla, della terza sotto-commissione, e si occupò del problema della libertà del trasferimento dei cittadini non solamente all'interno ma anche all'estero. Ricordo che presentai una relazione la quale fu anche discussa dall'onorevole Taviani, che in linea di massima approvò.

Da questa e dalle ulteriori discussioni che avvennero poi nella Commissione dei 75 (non vedo qui presente l'onorevole Ruini) l'articolo 16 della Carta costituzionale risultò in netta antitesi con la legge che è stata in massima oggi approvata. Dichiaro che questa legge risente di tutto lo spirito fascista, e prego i colleghi di non sorridere, perchè potrei parlarvi come un redivivo; ricordo che quando io, laureato nel 1912, andai in Germania, mi misi in treno con il denaro che mi diede mio padre e arrivai a Berlino senza nessun controllo o richiesta del passaporto. Fu solo nella Germania guglielmina che, dopo un mese di permanenza e di iscrizione in quella Università, mi si chiese il passaporto. Io scrissi a casa e attraverso la mia famiglia ebbi il passaporto dal prefetto di Sassari. Quando vi è un articolo di questo disegno di legge che commina pene non solo pecuniarie, ma corporali verso chi si reca all'estero senza passaporto io vi dico: signori, voi avete dimenticato anche il vecchio Stato liberale e monarchico! (*Vivi applausi dalla sinistra*). Voi democristiani siete l'affermazione vivente di quello che sarà il vostro Stato qualora abbiate il tempo di dar fondo a tutto il vostro programma. Per tutte queste ragioni noi socialisti votiamo contro questo disegno di legge.

PASTORE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASTORE. Associandomi completamente a quanto ha detto il collega Giua, dichiaro che noi votiamo contro questo disegno di legge. Vi era stata la iniziativa del nostro collega Terracini che si era illuso che si potesse fare una legge che rispettasse la lettera e lo spirito della Costituzione. Abbiamo invece assistito a questo spettacolo: dopo la presentazione del progetto Terracini è intervenuto un progetto del Governo, naturalmente, infinitamente più restrittivo. Poi vi è stata la discussione della Commissione nella quale pur essendosi accettati dalla maggioranza molti princìpi restrittivi, non si era giunti però al punto in cui si è giunti in questa Assemblea oggi. In questa Assemblea la maggioranza democratica cristiana ha sconfessato i suoi Commissari ed ha applicato princìpi e pene infinitamente più gravi di quelli che non fossero stati previsti nella Commissione stessa. Voi avete applicato qui princìpi che non c'erano nè nel Codice liberale nè nel Codice fascista, voi avete qui introdotto reati e pene che non sono mai figurati in nessuna delle leggi italiane.

Ricordo che più di una volta accadde ciò di cui mi parlava testè il collega Farina, che in regime fascista è espatriato clandestinamente e quando è rientrato la Polizia lo ha arrestato per un'ora, gli ha contestato l'espatrio clandestino, ma lo ha lasciato libero perchè il fatto non costituiva reato. È stato solo nell'ultimo periodo fascista che si sono introdotte per l'espatrio clandestino pene che mi sembrano inferiori a quelle che voi avete voluto applicare oggi. Sono dolente soprattutto di aver dovuto constatare che i liberali, i socialdemocratici e i repubblicani hanno trascurato la difesa dei più elementari diritti dei cittadini italiani, ed hanno messo il diritto di passaporto e di espatrio nelle mani della Polizia e del Governo. Noi dobbiamo constatare che ogni qualvolta una legge di applicazione della Costituzione viene in questa Aula, immancabilmente è peggiorata rispetto a quella uscita dalle discussioni fatte in Commissione.

Sono queste le ragioni per cui votiamo contro questa vostra legge e vi facciamo osservare ancora una volta che la strada sulla quale vi siete messi è molto pericolosa. Potremmo dirvi che il giorno in cui vorremo espatriare lo faremo con o senza passaporto, come abbiamo fatto sotto il regime fascista, alla cui dittatura ci siamo ribellati, come ci ribelliamo alla vostra. Potremmo dire che abbiamo attraversato tutte le frontiere d'Europa senza passaporti, con passaporti falsi, con documenti falsi e, se voi ci costringerete a questo raggiungerete il risultato di mettervi dalla parte del torto perchè la vostra legge non è una legge giusta, anche se è approvata dalla maggioranza.

RICCIO. È la nostra legge anche se non l'approvate! (*Invettive dalla sinistra*).

PASTORE. La legge giusta è quella che rispetta i diritti dei cittadini e le norme della Costituzione. Nessuna maggioranza ha il diritto di violare i diritti dei cittadini e le norme della Costituzione (*applausi dalla sinistra*) e quando questo avviene il popolo ha il diritto di ribellarsi, ed è su questa strada che spingete oggi le masse popolari. (*Applausi dalla sinistra, commenti dal centro*).

CINGOLANI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CINGOLANI. Onorevoli colleghi, vi confesso che sono un po' meravigliato di questa accensione di animi che non si è avuta durante la discussione generale.

PASTORE. Già, li avete fatti dopo gli emendamenti!...

CINGOLANI. Quando lei avrà la facoltà di prevedere quello che sto per dire, la chiamerò scolaro della Sibilla Pitica. Nella discussione generale avevate di fronte il progetto Terracini, il progetto del Governo e quello della Commissione, e ora venite qui ad accusarci di violazione della Costituzione, ad accusare la maggioranza del Senato, quasi a fare il processo ad una specie di sadismo che avremmo manifestato nel proporre quei tali articoli sui quali avete accentuato la vostra posizione; non solo, ma con parole molto gravi, schiette certamente perchè rispondono a quello che è il vostro stile rivoluzionario, venite a turbare la dignità di una Assemblea che vota le leggi, mettendo in dubbio il valore delle votazioni. La polemica giornalistica è un'altra cosa che non la polemica che abbiamo il dovere e il diritto di fare in questa particolare sede.

Perchè si viene a ricordare, onorevoli colleghi, che nel tempo dei tempi, nel 1912, si è andati senza passaporto in Germania; anch'io, nel 1906, sono andato in Svizzera senza passaporto, tempi felici che spero torneranno; di mezzo però ci sono state due guerre e c'è stato soprattutto la derivante psicosi della guerra che ha creato queste posizioni. Ci avviamo rapidamente verso rapporti tra i popoli che renderanno il passaporto un documento del passato, e ci auguriamo che questo possa essere esteso a tutta l'Europa, a quella che chiamiamo occidentale e a quella che geograficamente è tutta considerata una penisola derivata dall'Asia. Ma fino ad oggi abbiamo un progetto Terracini, che è davvero uomo di buona fede rispetto alla vostra ideologia, che nell'articolo 2 ammette che il passaporto sia rilasciato dalla questura. (*Interruzioni dalla sinistra*). E poi vi prego di rileggere l'articolo 11 del progetto Terracini:

« Il cittadino che varchi la frontiera senza essersi munito di passaporto è punito con l'arresto fino a 30 giorni o con la contravvenzione fino a lire 5.000. La pena dell'arresto può esten-

dersi fino a un anno e la contravvenzione fino a lire 100.000 se contro il colpevole fosse in corso, al momento dell'espatrio, un procedimento penale per reati comportanti condanne detentive, o lo stesso non abbia ancora adempiuto agli obblighi di leva.

« Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 158 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza ».

A me basta questo articolo per dichiarare che voteremo a favore dell'insieme del progetto di legge. (*Applausi dal centro e dalla destra*).

MINIO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MINIO. Avrei fatto volentieri a meno, dopo le dichiarazioni dei colleghi Pastore e Giua, di prendere la parola. Non occorreva in effetto aggiungere altre parole, ma qui si è tirato in ballo il progetto del senatore Terracini al quale abbiamo collaborato e abbiamo il diritto di difenderlo e di non farlo passare per quello che non è.

Onorevole Cingolani, anzitutto faccio presente che quell'aggravante si riferisce a coloro che debbono subire una pena, quindi caso molto diverso da quelli che sono contemplati negli emendamenti presentati dal senatore De Luca e che il relatore ha accettato a nome di una maggioranza della Commissione peraltro inesistente. (*Interruzione del senatore Bisori*). Onorevole Bisori, mi permetta di osservare che quando una determinata disposizione era stata respinta in Commissione, lei non aveva il diritto di accettarla a nome della maggioranza senza prima riunire la Commissione.

Ad ogni modo, onorevole Cingolani, quando lei parla del progetto Terracini non deve limitarsi ad un articolo dove sono contemplate delle pene. È lo spirito che è stato violato del progetto Teracini. In quel disegno di legge non era concesso al questore di contestare ad un cittadino, per motivi puramente politici, di ricevere il passaporto. Ecco la differenza che avete introdotto; mentre il disegno di legge Terracini voleva dire tradurre in legge un diritto garantito dalla Costituzione al cittadino, e mettere fine allo stato attuale di arbitrio, voi avete legalizzato questo arbitrio così che oggi un cittadino non potrà più nemmeno protestare.

BISORI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BISORI, *relatore*. Il testo approvato dalla maggioranza della Commissione portava l'arresto fino ad un mese e l'ammenda fino a lire 100 mila. Quando ho concordato di sostituire l'« o » all'« e », ho concesso qualche cosa che era stato chiesto dalla minoranza della Commissione. (*Interruzione del senatore Minio*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il senatore Sanna Randaccio. Ne ha facoltà.

SANNA RANDACCIO. Rinuncio.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Rinvio della discussione del disegno di legge: « Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale » (23-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

La presente legge riguarda la composizione e il funzionamento della legge costituzionale: legge ordinaria che fu già approvata dal Senato e trasmessa poi alla Camera dei deputati, la quale vi ha apportato delle modifiche. Secondo il nostro Regolamento, la discussione ora dovrebbe limitarsi soltanto alle modifiche che sono state introdotte dalla Camera dei deputati nel disegno di legge approvato dal Senato. Quindi non vi dovrebbe essere discussione generale. Senonchè non ci troviamo di fronte a poche modifiche introdotte dalla Camera dei deputati, perchè l'altro ramo del Parlamento ha addirittura formulato un altro testo in grandissima parte o quasi totalmente diverso dal testo approvato dal Senato. Data questa particolarità della situazione, credo mio dovere di rendere possibile anche la discussioen generale. Questa è la ragione per cui ho dichiarata aperta la discussione generale e do la parola al senatore Nitti.

NITTI. Vorrei pregare il Senato di rinviare la discussione. Vi sono molte ragioni; non solo

l'ora tarda, non solo la gravità dell'argomento da discutere così fuggevolmente in questo momento e che non è possibile esaurire, ma soprattutto il fatto che alcuni articoli non ci sono ancora stati trasmessi dalla Camera dei deputati. La discussione sarebbe sterile e il rinvio deriva da una necessità. Senza che io entri nel merito, prego di rinviare la discussione e non credo che troverò alcuna opposizione; credo anzi di rendere un servizio in questo momento. Si potrebbe rimandare ai primi giorni della settimana prossima.

PRESIDENTE. Sarà impossibile perchè martedì sarà segnata all'ordine del giorno la discussione sullo stato di previsione del Ministero degli esteri, e il Senato non potrà prendere le vacanze pasquali se non avrà approvato per lo meno un bilancio.

NITTI. Si potrebbe rinviare a domani, ma vi sarebbero le stesse difficoltà.

PRESIDENTE. Onorevole Nitti formuli la proposta.

NITTI. Rinviamo a martedì.

PRESIDENTE. Ho già detto che martedì sarà segnato all'ordine del giorno lo stato di previsione del Ministero degli esteri.

NITTI. Allora rinviamo a subito dopo il bilancio degli Esteri.

PRESIDENTE. Allora resti ben inteso fin da questo momento che, se non si vuole procedere alla discussione di questo disegno di legge oggi, la discussione non potrà avere luogo immediatamente dopo l'esame dello stato di previsione del Ministero degli esteri, perchè domani o posdomani io riceverò la relazione della Commissione competente per la legge degli statali, che dovrà avere la precedenza. Quindi subito dopo l'esame del bilancio degli Esteri il Senato dovrà esaminare il disegno di legge relativo agli statali. Annunzio fin d'ora che il Senato non prenderà le vacanze se non avrà esaminato il bilancio del Ministero degli esteri e la legge degli statali.

Quindi, se il senatore Nitti fa una proposta di rinvio di questo disegno di legge, potremo senz'altro occuparcene dopo l'esame del bilancio degli Esteri e dopo l'esame della legge sugli statali.

RIZZO GIAMBATTISTA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIZZO GIAMBATTISTA. Onorevole Presidente, aderisco alla proposta di rinvio tanto più che c'è da risolvere preliminarmente una questione su cui richiamo la sua alta attenzione. La Camera dei deputati ha stralciato una serie di articoli già approvati dal Senato trasferendoli nella legge costituzionale. Io desidero sapere, e non mi sono ancora permesso in proposito di presentare emendamenti, se è lecito ora trasferire quegli articoli (che la Camera dei deputati ha stralciato ed ha modificato, trasferendoli poi nella legge costituzionale) nella legge ordinaria, perchè io sono convinto che molti di quegli articoli dovrebbero essere inclusi nella legge ordinaria oggi sottoposta all'esame del Senato.

PRESIDENTE. Onorevole Rizzo, questa è un'altra questione, perchè per ora la proposta del senatore Nitti è quella di rinviare la discussione di questo disegno di legge a dopo l'esame dello stato di previsione del Ministero degli esteri e dopo l'esame del disegno di legge relativo agli statali. Quando verrà il turno di questa discussione, forse ci sarà pervenuta dalla Camera dei deputati anche la legge costituzionale alla quale lei accenna. Per ora dobbiamo decidere solo sulla proposta formulata dal senatore Nitti, sulla quale si procederà alla votazione.

Metto ai voti la proposta di rinvio formulata dal senatore Nitti. Coloro i quali sono favorevoli sono pregati di alzarsi.

(*È approvata*).

Annunzio di interpellanza.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare, in mia vece, lettura dell'interpellanza pervenuta alla Presidenza.

LEPORE, *Segretario*:

Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere se, dopo il luttuoso infortunio di Mignano, non ritenga ormai indifferibile la più rigorosa inchiesta sulle cause che conferiscono al Mezzogiorno il triste primato degli infortuni sul lavoro. E ciò indipendentemente dai provvedimenti specifici che il Paese esige per l'accertamento delle respon-

sabilità per le quali i lavoratori di Mignano hanno trovato, piuttosto che il pane, la morte (420).

VENDITTI, CASATI, SANNA RANDACCIO, MAGLIANO, JANNACCONE.

PRESIDENTE. Avverto che questa interpellanza sarà svolta nella seduta che il Senato determinerà, sentiti il Governo e gli interpellanti e senza discussione.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare, in mia vece, lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

LEPORE, *Segretario*:

Al Ministro dei lavori pubblici, per sapere se è a conoscenza delle gravi difficoltà interposte dagli Istituti di credito fondiario per la concessione di mutui in base alla legge 10 agosto 1950, n. 715, e se non ritiene che le norme di attuazione siano troppo gravose per rendere pratica l'attuazione della legge (2024).

VIGIANI.

Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste, per conoscere se — stante la presentazione al Parlamento del disegno di legge per l'attuazione, fra l'altro, di un programma decennale per lo sviluppo dell'agricoltura italiana — non ritenga utile, anche ai fini di assicurare la continuità dei lavori di potenziamento agrario senza esiziali rallentamenti e con criteri di tempestività, revocare le direttive emanate in merito alla sospensione dell'accettazione delle domande di sussidio in quota capitale per opere di miglioramento fondiario (2025).

CARELLI, ELIA.

Ai Ministri degli affari esteri e della marina mercantile, per conoscere quali indagini siano state condotte sulle circostanze in cui, nella notte tra il 22 e il 23 corrente, è avvenuta la cattura di otto motopescherecci di Fano da parte della marina jugoslava e quali provvedimenti e interventi si intendano esercitare per la tutela della nostra attività peschereccia in Adriatico e per riparare ai danni conseguenti ad eventuali soprusi (2026-*Urgenza*).

ELIA, CARELLI, TARTUFOLI.

Ai Ministri dell'interno e della difesa, per conoscere se è consentito in base alla Costituzione definire « fuori legge » cittadini che inneggiavano alla Pace così come si legge in una denuncia presentata alla autorità giudiziaria, a firma del maresciallo dei carabinieri della legione di Napoli, stazione San Giuseppe, Bocchini Domenico e del carabiniere Ciardiello Vincenzo; e se è consentito affermare fatti non rispondenti alla verità tanto che la IX sezione della Corte di appello di Napoli, in data 10 marzo 1952, assolveva il denunziato Scotti Mario per non aver commesso il fatto per adunata sediziosa e confermava la sentenza del Tribunale che lo aveva assolto per insufficienza di prove dal reato di oltraggio; e quali provvedimenti intenda adottare perchè le forze dell'ordine pubblico non siano al servizio di partiti o di fazioni ma delle libertà e della incolumità dei cittadini; e se infine non ritenga indispensabile istituire dei corsi per lo studio della Costituzione, che dalla maggior parte dei tutori dell'ordine pubblico è del tutto ignorata (2027-*Urgenza*).

PALERMO.

Ai Ministri dell'industria e commercio e delle finanze, per conoscere i provvedimenti presi per impedire che nei lavori di sondaggio dei giacimenti metaniferi il gas si accenda e se non si ritenga opportuno, di fronte al rinnovarsi di ingenti perdite di metano per accensioni durante il sondaggio, di procedere ad una inchiesta sulla direzione tecnica dell'A.G.I.P. (2028).

GIUA.

Ai Ministri dell'interno e dei lavori pubblici, per conoscere le cause del sinistro di Mignano e per sapere quali provvedimenti siano stati presi circa l'impiego degli esplosivi nei lavori in galleria (2029).

GIUA.

Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta

Ai Ministri delle finanze e del commercio con l'estero per sapere; premesso che il giorno 20 febbraio 1952 presentavo la seguente interrogazione chiedendo risposta scritta: « Ai Ministri delle finanze e del commercio con l'estero, per sapere se risponda a verità che la Direzione generale delle dogane ha avuto disposizioni per le quali gli utenti di trattori agricoli possono beneficiare dell'agevolazione del dazio ridotto (legge 21 ottobre 1950, n. 848) solo nel caso di importazione diretta e senza tramite, frustrando così i beneficii disposti specialmente per i piccoli e medi agricoltori e utilizzatori i quali non saranno quasi mai in grado di effettuare detta importazione diretta, date le difficoltà burocratiche e finanziarie (pagamenti anticipati) e stante il diniego delle più serie case costruttrici estere di vendere senza il tramite dei loro concessionari (2130) »;

che l'interrogazione non ha avuto ancora risposta;

che con circolare n. 62 in data 16 febbraio 1952, diramata l'8 marzo successivo, del Ministero delle finanze, si disponeva proprio nel senso temuto, denunciato e deprecato dalla suddetta mia interrogazione, dichiarando perfino decadute e non operanti le domande presentate dopo il 31 dicembre 1951 dalle ditte commerciali e cioè dando valore retroattivo alla norma.

Tutto ciò premesso, interrogo nuovamente i Ministri delle finanze e del commercio con l'estero per sapere se non ritengano opportuno riesaminare il grave problema al fine di andare più concretamente incontro specialmente alle necessità degli utenti più piccoli e più bisognosi, incaricando, se del caso, l'U.M.A. a seguire e a controllare le operazioni, all'effetto di garantire che la riduzione daziaria vada ad esclusivo profitto degli utenti (2195).

BRASCHI.

Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della pubblica istruzione, per chiedere se non ritengano opportuno diramare alle scuole ed agli uffici dipendenti precise istruzioni in ordine alla vacanza e al riposo festivo nelle varie località e parrocchie nelle festività « patronali » (2196).

BRASCHI.

Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere se intenda presentare apposito disegno di legge per l'estensione ai familiari di tutti i lavoratori tubercolotici del diritto all'assistenza malattie (2197).

BERLINGUER.

Al Ministro dei lavori pubblici e della previdenza sociale, per conoscere se il Governo prenderà provvedimenti relativamente alla conservazione del posto per i lavoratori tubercolotici che sono costretti a interrompere il lavoro per malattia (2198).

BERLINGUER.

Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dei trasporti, per conoscere se si intenda provvedere affinchè ai familiari dei tubercolotici ricoverati nei sanatori che si recano a visitare i loro congiunti siano concesse apposite riduzioni ferroviarie, almeno per un limitato numero di viaggi, quando si rechino per effettuare tale visite, considerando che spesso fra il luogo di residenza e il luogo di cura vi sono notevoli distanze (2199).

BERLINGUER.

PRESIDENTE. Avverto che, non essendo ora presenti i Ministri competenti, essi saranno invitati ad indicare il giorno in cui potranno rispondere alle interrogazioni con richiesta di urgenza.

Le interrogazioni con richiesta di risposta scritta saranno trasmesse ai Ministri competenti, perchè inviino le risposte nel termine regolamentare.

Sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Comunico ora al Senato quanto del resto ho già avuto occasione di comunicargli in risposta all'onorevole Rizzo: cioè che nella seduta di martedì prossimo sarà inscritto all'ordine del giorno l'esame del disegno di legge: « Stato di previsione del Mini-

stero degli esteri ». Preannunzio fin da questo momento che subito dopo seguirà la discussione del disegno di legge per gli statali, e subito dopo la discussione del disegno di legge ordinario per la composizione e il funzionamento della Corte costituzionale.

Resta così definitivamente stabilito. La seduta di domani sarà invece consacrata, secondo la deliberazione adottata dallo stesso Senato nella seduta antimeridiana di mercoledì, allo svolgimento di interrogazioni urgenti, e allo svolgimento di due interpellanze che non poterono essere svolte perchè il Ministro al quale erano rivolte, l'onorevole Campilli, era fuori Roma.

Leggo pertanto l'ordine del giorno della seduta di domani, alle ore 10, unica come tutte le sedute del venerdì:

I. Discussione del disegno di legge:

Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di vari Ministeri ed al bilancio dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato, per l'esercizio finanziario 1951-52 (primo provvedimento) (2049).

II. Svolgimento delle seguenti interrogazioni:

ADINOLFI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere la versione che il Governo dà, dopo gli assodamenti della inchiesta, al grave fatto di Villa Literno per la uccisione del contadino Noviello; e quali provvedimenti ha adottato, specie dopo il ripetersi di avvenimenti sanguinosi nel Mezzogiorno ovunque vi siano legittime costituzionali aspirazioni di masse contadine ad avere distribuzioni di terreni (2017-*Urgenza*).

JANNELLI. — *Al Ministro dell'interno.* — Perchè dia conto delle ragioni che hanno determinato i luttuosi fatti di Villa Literno e dica quali provvedimenti abbia presi o intenda prendere contro i provocatori della strage (2018-*Urgenza*).

PALERMO. — *Al Ministro dell'interno.* — Sui gravi fatti di Villa Literno, nei quali un contadino è rimasto ucciso ed altri feriti e per conoscere quali provvedimenti intenda adottare perchè la vita dei cittadini sia garantita e non sia alla mercè e all'arbitrio delle Forze di polizia, evitando così il ripetersi di sanguinosi incidenti (2019-*Urgenza*).

III. Svolgimento delle seguenti interpellanze:

CARMAGNOLA (COSATTINI, ZANARDI). — *Ai Ministri dell'industria e commercio e del tesoro.* — Per conoscere i motivi per i quali non hanno ancora trasmesso all'Autorità giudiziaria per i provvedimenti di sua competenza i risultati delle inchieste o indagini compiute da funzionari dei rispettivi Ministeri sulle gravi e onerosissime irregolarità verificatesi nell'I.N.A. i cui fatti hanno scosso l'opinione pubblica per la loro portata, per il modo in cui si sono verificati e sviluppati e per le relative conseguenze (400).

JANNACCONE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri del bilancio, del tesoro e dell'industria e commercio.* — Sui motivi e gli intendimenti che, dal 1947 ad oggi, hanno determinata la condotta del Governo nei riguardi della gestione dell'Istituto nazionale delle assicurazioni (401).

La seduta è tolta (ore 19,45).

Dott. CARLO DE ALBERTI
Direttore generale dell'Ufficio Resoconti